COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

VI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 90

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

ZOBOLI ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847);

AMATUCCI ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057);

DE FLORIO ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208);

BUTTÈ ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377);

STORTI BRUNO ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432);

GAGLIARDI ed altri: Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (1889);

CACCIATORE: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1966);

BOVA ed altri: Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (2254);

PAG.

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620) . . 90

PRESIDENTE . . 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118

AMATUCCI 94

BOSISIO 97

BREGANZE 90, 92, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 118

CACCIATORE . 90, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 107, 118

COCCIA . . 97, 100, 108, 109, 111, 116, 117

DI NARDO FERDINANDO 97

GUERRINI GIORGIO 93, 98, 103, 108, 111, 112, 114

MANNIRONI 97, 98, 114, 117

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117

PENNACCHINI 97, 98, 101, 104, 110, 112, 115, 116, 118

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 91, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione* 91, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117

ROMEO 94, 96

SCALIA 91, 94, 97, 104, 107, 108, 110, 116, 118

TENAGLIA 97

La seduta comincia alle 9,45.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Berlinguer Mario, Cavallaro Francesco, Reggiani e Verga della IV Commissione e i deputati De Marzi Fernando, Napoli, Nucci, Sabatini e Storti Bruno della XIII Commissione.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zoboli ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847); Amatucci ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057); De Florio ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208); Buttè ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377); Storti Bruno ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432); Gagliardi ed altri: Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (1889); Cacciatore: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1966); Bova ed altri: Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (2254); Breganze e Pennacchini: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Zoboli ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro » (847); Amatucci ed altri: « Norme relative alle controversie di lavoro » (1057); De Florio ed altri: « Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza » (1208); Buttè ed altri: « Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro » (1377); Storti Bruno ed altri: « Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro » (1432); Gagliardi ed altir: « Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria » (1889); Cacciatore: « Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro » (1966); Bova ed altri: « Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria » (2254); Breganze e Pennacchini: « Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro » (2620).

Nella precedente seduta avevamo approvato le modifiche all'articolo 433 del codice di procedura civile.

CACCIATORE. Mi scusi l'interruzione, onorevole Presidente, ma vorrei ricordarle che, proprio nella seduta precedente, avevamo avanzato la proposta riguardante lo stralcio di talune norme.

PRESIDENTE. Non esiste un accordo in tal senso da parte della Commissione, onorevole Cacciatore. Pertanto, mi sembra inopportuno riaprire una discussione che sarebbe sterile e ritarderebbe l'ulteriore *iter* del provvedimento.

L'onorevole Breganze aveva presentato nella precedente seduta un articolo aggiuntivo, di cui do nuovamente lettura:

« Le norme di cui agli articoli 430 e seguenti del codice di procedura civile si applicano anche nel caso di controversia promossa, o da promuoversi, da parte di datori di lavoro ».

Mi pare che, in generale, i commissari condividessero l'impostazione della « *par condicio* » tra prestatori di lavoro e datori di lavoro nella fase della conciliazione stragiudiziale. Se anche gli altri colleghi saranno favorevoli, in un'altra seduta si potrà procedere al coordinamento e perfezionamento della norma in questione.

BREGANZE. Penso sia inutile ripetere le ragioni, di natura costituzionale e di opportunità, che mi hanno suggerito la presentazione dell'emendamento agli articoli 430, 431, 432 e 433 del codice di procedura civile, an-

che al fine di evitare, nei limiti del possibile, il prolungarsi all'infinito delle controversie di lavoro. Si tratta di porre tutti in pari condizioni, anche se, evidentemente, sono in genere i prestatori di lavoro gli attori di queste controversie.

SCALIA. Sull'argomento, come ho già avuto occasione di dire nella seduta precedente, sono favorevole all'impostazione data dall'onorevole Presidente, anche se ritengo che occorrerà rivederla sul piano formale.

PRESIDENTE. Mi pare che la maggior parte dei colleghi sia d'accordo sulla sostanza dell'emendamento proposto dall'onorevole Breganze.

In proposito, non si tratta di introdurre un principio di disparità di condizioni, tra il datore di lavoro ed il prestatore d'opera, ma, semmai, la parità di condizioni.

Quindi, anch'io sono completamente d'accordo, per quanto concerne la sostanza, sull'emendamento Breganze. Per quanto riguarda la forma, ripeto, sarà compito del coordinamento stabilire dove la disposizione che andiamo ad approvare debba essere introdotta.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Io sono favorevole all'emendamento Breganze. Comunque, pregherei di approvarlo nel principio e di rimettere la stesura definitiva al coordinamento finale che andremo a fare.

Quando avremo concluso la discussione, sarà sottoposto alla Commissione il testo definitivo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio proposto dall'onorevole Breganze con il seguente emendamento:

« Le norme di cui agli articoli 430, 431,432 e 433, del codice di procedura civile si applicano anche al caso di controversia promossa o da promuoversi da parte dei datori di lavoro ».

(*È approvato*).

SCALIA. Vorrei riproporre la questione dell'arbitrato, che le Commissioni hanno risolto nella precedente seduta, in mia assenza, in senso difforme ai miei emendamenti.

PRESIDENTE. Il problema dell'arbitrato è stato discusso molte volte. Non ho difficoltà però, alla fine della discussione, di rivedere la cosa, se la Commissione avesse un orientamento diverso.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Comprendo le ragioni che portano l'onorevole Scalia a sostenere questo punto. L'argomento che egli porta in discussione è molto serio e potrebbe portare ad un ostacolo temporaneo per l'approvazione della legge.

SCALIA. Mi rendo conto che possono essere invocate contro questo argomento ragioni giuridiche e formali, ma io invocavo ragioni pratiche.

Io vorrei sottoporre alla meditazione degli onorevoli colleghi questo argomento. Accetto comunque la dichiarazione dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. È stato votato ed è stato acquisito il principio che l'arbitrato è cancellato da questa legge. Ad ogni modo, se le Commissioni sono d'accordo, approfondiranno al termine dei lavori il coordinamento dell'articolo 430, ove era stato approvato un riferimento all'arbitrato.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo alle proposte di modifica all'articolo 434 del codice di procedura civile, che è attualmente così formulato:

ART. 434 (*Giudice competente*). — Le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del pretore, se hanno un valore non superiore alle lire diecimila, e del tribunale negli altri casi.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa e della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro tre mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Il Comitato ristretto propone il seguente testo:

ART. 434. (*Giudice competente*). — Le controversie previste dall'articolo 429 sono di competenza del pretore e del tribunale, secondo i rispettivi limiti di competenza per valore.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di essa, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa e della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro tre mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro presso il giudice del luogo, ove ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, presso il giudice del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Il Governo propone invece il seguente testo:

« Le controversie previste nell'articolo 429, sono di competenza del conciliatore, del pretore e del tribunale, secondo i rispettivi limiti di competenza per valore.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa e della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro tre mesi dal trasferimento o dalla cessazione. ».

L'onorevole Breganze propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Salvo il disposto delle leggi speciali in materia di contratti agrari, le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del Pretore se hanno un valore non superiore a quello indicato nell'articolo 8 e del tribunale negli altri casi ».

L'onorevole Cacciatore propone di sostituire al secondo comma del testo del Comitato ristretto le parole « tre mesi » con le parole « un anno ».

BREGANZE. Io mi limito ad apportare degli aggiustamenti formali, fermo restando il quadro consueto delle attuali disposizioni di legge.

Oggi, in materia di contratti di lavoro, le controversie sono di competenza sia del Pretore che del Tribunale. Per evitare dubbi interpretativi, avevo ritenuto di dover premettere al primo comma dell'articolo 434 una valvola di sicurezza, cioè una esenzione di applicabilità per le controversie in materia di contratti agrari.

Per la verità, ho sottolineato anche le prime parole: « salvo il disposto delle leggi speciali ».

Infatti, a mio avviso, è bene che, entrando espressamente nella materia propriamente processuale, si tenga conto delle leggi speciali riguardanti i contratti agrari. Non vorrei che la formulazione dell'articolo 429, data la sua generalità, potesse essere meno chiara, ai giudici che dovranno interpretarla, in sede di applicazione processuale.

A questo punto desidererei porre un quesito al Ministro di grazia e giustizia.

Il sistema legislativo vigente, nella suddetta materia, non prevede la competenza del giudice conciliatore.

Come ho detto altre volte, sono favorevole al sistema giuridico tradizionale, e, quindi, cerco di restare, per quanto possibile, in tale sistema. Tuttavia, avrei qualche perplessità ad introdurre il conciliatore, poiché l'interpretazione dei contratti agrari non mi sembra materia abbastanza agevole per tutti i giudici.

Non è che non desideri avvicinare la giustizia ai cittadini, ma nei centri minori ritengo che i conciliatori non siano sufficientemente preparati su tale materia, la quale diventa così di difficile applicazione.

Soltanto questa è la ragione della mia perplessità.

Aggiungo che, nell'ipotesi che venga accettato l'emendamento del Gverno, il quale ritiene il conciliatore competente sull'argomento in questione, io trovo del tutto superfluo il primo comma dell'emendamento stesso. È superfluo, infatti, dire che le controversie sono ripartite tra pretore, conciliatore e tribunale, poiché si tratta di una regola di procedura civile vigente; si tratta di un principio generale, che deriva dall'articolo 8 e successivi del codice di procedura civile.

Per tali motivi, propongo formalmente un emendamento soppressivo, tendente a sopprimere il primo comma dell'emendamento presentato dal Governo sull'articolo 434 in discussione.

Personalmente preferirei la formulazione dell'emendamento da me presentato, poiché fa riferimento all'articolo 8, attualmente vigente, e quindi, è coordinato con le norme generali. Tutto ciò che collega una norma all'altra mi pare sia più chiara e precisa.

Il testo del Comitato ristretto, invece, fa riferimento ai « rispettivi limiti di competenza per valore ». Tuttavia, il pretore giudica soltanto le cause a partire da 50 mila lire e fino a 700 mila lire. Pertanto, interpretando letteralmente, potremmo ritenere che le cause al di sotto del limite pretorile, cioè delle 50 mila lire, sono carenti di giurisdizione. Ma, in realtà, non è così.

Per quanto riguarda la dizione sui contratti agrari, non ne faccio una questione formale, poiché si tratta soltanto di un dubbio interpretativo da parte mia.

Però, ripeto, sarei favorevole all'abolizione del conciliatore sui giudizi di tale materia.

Se invece, ripeto, la Commissione insiste nel mantenere il conciliatore, desidererei che fosse soppresso il primo comma dell'emendamento presentato dal Governo, ritenendolo del tutto superfluo.

PRESIDENTE. Nella situazione attuale la competenza è fino a 50.000 lire del conciliatore; da 50.000 a 750.000 del pretore.

CACCIATORE. Non comprendo la necessità dell'emendamento proposto dall'onorevole Breganze. Se vogliamo fare un'affermazione per ripetere quello che già abbiamo inserito nell'articolo 429, allora basta fare un comma a parte: « sono salve le disposizioni di leggi speciali », e non circoscriverla soltanto alla materia dei contratti agrari.

Nel primo comma del testo del Comitato ristretto è detto che le controversie di lavoro sono di competenza del pretore e del tribunale secondo i rispettivi limiti di competenza per valore. Non c'è pericolo che restino senza tutela le cause inferiori a 50.000 lire, perché nella prima parte del primo comma del testo del Comitato ristretto c'è un'affermazione precisa e chiara. Mai si è verificato il caso accennato dall'onorevole Breganze, e cioè che una causa inferiore a 50.000 lire non abbia avuto la sua tutela giuridica.

C'è poi l'emendamento del Governo che riguarda anche la competenza del conciliatore. Io non sono contrario al principio, però vorrei domandare se si ritiene opportuno che si introduca questa competenza. Sappiamo che sono le associazioni sindacali, i patronati, i lavoratori in queste controversie.

Credo che sarà immensamente difficile assicurare l'assistenza ai lavoratori anche nei comuni più piccoli d'Italia, dove certamente non c'è la possibilità di assistenza né da parte dei sindacati né da parte dei patronati. Ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione.

Per quanto riguarda il mio emendamento, si richiede la competenza del giudice del posto dove si svolge il rapporto di lavoro, per consentire non solo la facilità di raccolta delle prove sul posto, ma anche perché il giudice del posto conosce meglio come nella zona è regolato un determinato rapporto di lavoro.

Io credo infine che sia utile fare in modo che il termine di tre mesi sia portato ad un anno.

COCCIA. Il Governo innova un po' la competenza, che tradizionalmente prevedeva una competenza funzionale esclusivamente al pretore e al tribunale in primo grado, estendendo questa innovazione anche al conciliatore.

Questa innovazione non ci trova contrari in ordine di principio; anzi il nostro gruppo ha sempre sostenuto che questa competenza debba essere devoluta ad un giudice di base popolare quanto più possibile periferica, tanto che siamo stati portatori di proposte, come quella del giudice di pace o giudice comunale, il quale avesse anche competenza in cause di lavoro, assistito da sindacalisti.

Però, una soluzione quale quella che oggi ci propone il Governo, trova degli ostacoli pratici considerevoli. Gli istituti di conciliazione nel nostro Paese sono oggi pochi, atrofizzati; vi è una percentuale di uffici di conciliazione in Italia che non funzionano, in altri non si è proceduto da anni a nominare il conciliatore e per effetto dell'aumento recente della competenza dei conciliatori, si è creata una situazione assai difficile e non si sono prese delle misure che pure erano state raccomandate al Governo. Io mi sto riferendo ad un ordine del giorno del 1965.

Queste sono le ragioni per le quali non possiamo condividere l'emendamento proposto dal Governo, che vuole estendere la competenza dei conciliatori.

Per quanto riguarda le osservazioni del collega Breganze, ci sembra che esse, senza dubbio, abbiano un parziale fondamento.

Tuttavia, penso che esse possano essere superate, qualora si sopprimesse la parola « rispettivi » dal primo comma dell'articolo 434 del codice di procedura civile. In tal modo si viene a sancire una competenza funzionale del pretore e del tribunale, nella materia delle controversie in questione.

Altrimenti, a mio avviso, si potrebbe pensare ad un vuoto di competenza per le controversie in questione, non comparendo la figura del conciliatore.

Per quanto concerne l'emendamento proposto dall'onorevole Cacciatore, credo che esso possa essere preso in considerazione in parte.

GUERRINI GIORGIO. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

Mi pare che l'attribuire anche al giudice conciliatore una competenza in materia di controversie di lavoro sia di stimolo ad una maggior funzionalità di tale istituto giuridico, laddove esistono delle carenze, pur lievi.

Inoltre, in tal modo potranno essere sottratte alla pretura numerosissime piccole cause, inferiori ad un valore di 50 mila lire, come quella della domestica che non ha ricevuto la paga di qualche giorno di lavoro.

La preoccupazione dell'onorevole Breganze è legittima. Tuttavia, non credo che si pos-

sa dar luogo a controversie di natura interpretativa in materia di contratti di lavoro.

L'emendamento del Governo, tra l'altro, risolve anche la questione della formulazione proposta dal Comitato ristretto, la quale può dare adito a difficoltà interpretative.

Per quanto concerne l'emendamento dell'onorevole Cacciatore, io proporrei un termine di sei mesi, al fine di garantire una certa scioltezza procedurale, anche a vantaggio dello stesso lavoratore.

Per concludere, e riferendomi all'emendamento Breganze, ritengo che sia sufficiente il testo dell'articolo 429, che esclude la competenza sui contratti agrari, e quindi, è superflua la ripetizione. Tuttavia, se i colleghi la riterranno necessaria, non mi oppongo, non esistendo in materia una divergenza di opinioni.

PRESIDENTE. Ricordo, onorevoli colleghi, che l'emendamento del Governo, in sostanza, sopprime anche l'ultimo comma del testo del Comitato ristretto.

ROMEO. Anch'io sono contrario a concedere ai conciliatori la competenza in materia di controversie di lavoro, per le stesse ragioni addotte dai colleghi Breganze e Coccia.

Inoltre, sappiamo per esperienza di avvocati che i processi avanti alla conciliazione durano più a lungo di quelli avanti alla pretura, sia per l'inefficienza degli uffici, sia per la più lenta procedura. La materia specifica, poi, è tale che richiede cognizioni che, molte volte, i conciliatori non hanno.

Qualora venisse accolto il testo del Comitato ristretto, sarei anche favorevole alla proposta del collega Coccia, tendente a sopprimere la parola « rispettivi ». In tal modo, risulta evidente che i limiti di competenza sono, per il pretore, fino a 750 mila lire, e per il tribunale, per un valore superiore.

Infine, concordo con l'onorevole Cacciatore, tendente a concedere al lavoratore un maggior termine. Un anno, però, mi sembra eccessivo. Io proporrei sei mesi.

AMATUCCI. Per quanto riguarda la competenza dei conciliatori, sono senz'altro favorevole. Il conciliatore, proprio per la sua funzione conciliativa e per la conoscenza delle aziende locali, può esercitare la sua opera con maggiore efficacia e speditezza.

Per quanto riguarda il termine di tre mesi che si propone di portarlo ad un anno, mi sembra un termine eccessivamente lungo e sarei per il mantenimento del testo. In linea subordinata, sono favorevole che il termine di tre mesi sia portato a sei mesi.

SCALIA. Le ragioni teoriche che spingono il Governo ad introdurre la competenza del conciliatore, mi convincono perché si vuole agevolare il più possibile una soluzione delle controversie di lavoro nel minor tempo possibile.

Però, le osservazioni fatte dall'onorevole Coccia mi inducono a qualche riflessione. Non vorrei che introducessimo un grado di competenza che poi nei fatti si riveli di impossibile svolgimento. Ecco perché su questo punto rimanderei un mio giudizio al momento del voto.

Concordo invece sulla possibilità di portare il termine di tre mesi a sei mesi.

Vorrei inoltre capire perché il Governo ha proposto la soppressione dell'ultimo comma. Basterebbe pensare a quello che significa il grosso fenomeno emigratorio, per capire come, sopprimendo l'ultimo comma, si fanno cadere in prescrizione molti dei diritti. Non dando al lavoratore la possibilità di convenire il datore di lavoro presso il giudice del luogo, si può prescrivere un diritto.

CACCIATORE. Con il terzo comma, non abbiamo fatto altro che riferirci all'articolo 18 e all'articolo 20 del codice di procedura civile.

Con questo comma, diamo la possibilità al lavoratore di convenire il datore di lavoro nel suo domicilio.

Evidentemente, specie in materia di lavoro, il legislatore deve essere un po' guidato dalla esperienza. Abbiamo delle ditte le quali hanno la loro sede in un capoluogo di provincia e che poi si spostano in determinati luoghi per eseguire determinati lavori e assumono o portano con sé lavoratori della stessa città.

A questi lavoratori fa più comodo convenire il datore di lavoro proprio nella città dove è stato assunto e dove dovrebbe essere eseguito il pagamento della prestazione di opera.

Quindi non so perché si dovrebbe sopprimere l'ultimo comma, quando questo comma non danneggia il datore di lavoro e torna comodo al lavoratore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero precisare che, con la norma in esame, si è voluto favorire il lavoratore, non solo lasciando inalterata la competenza che attualmente è prevista dal foro generale delle persone fisiche, ma attribuendo anche la competenza relativa alla residenza, o al domicilio, del lavoratore.

In tal modo, si consente al lavoratore che, per esempio, si è trasferito dalla Sicilia a

Milano, di convenire in quest'ultimo luogo il suo datore di lavoro, risiedente in Sicilia.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Onorevoli colleghi, vorrei chiarire la situazione in merito al primo comma dell'articolo 434 in esame. Se la Commissione accoglie il principio della competenza del conciliatore, può rimanere valido il testo del Comitato ristretto. In caso contrario, io trovo più esatta la dizione del primo comma dell'articolo 434 vigente.

Pertanto, non mi sembra corretto sopprimere la parola « rispettivi », anzi la ritengo pericolosa ai fini di una esatta interpretazione.

Chiarito ciò, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda il mantenimento o la soppressione dell'istituto del conciliatore nel sistema giuridico vigente, e nello stesso tempo, rivolgo un invito al Ministro di grazia e giustizia affinché, al più presto possibile, provveda a regolarizzare la funzionalità dei conciliatori.

Tuttavia, personalmente sarei contrario alla inclusione del conciliatore tra i giudizi di competenza per le controversie di lavoro.

Abbiamo già approvata una norma, secondo la quale si può avere un tentativo di conciliazione avanti ad una commissione in sede provinciale; cioè, abbiamo provincializzato la vertenza. Ora, con il conciliatore, la vertenza ritorna ad essere giudicata nella stretta cerchia di un comune. Si tratta, quindi, di uno spostamento sul piano territoriale, dall'ambito provinciale a quello comunale.

Ma vi è un'altra osservazione, che ritengo decisiva.

L'articolo 429 riguarda ogni rapporto di lavoro e di impiego, quindi, anche quelli nei confronti di enti pubblici aventi scopi economici. Pertanto, possiamo trovarci di fronte a delle vertenze che richiedono una conoscenza tecnica approfondita, una esperienza del mondo aziendale.

Credo che sia proprio questa la ragione fondamentale per cui, nel codice in vigore, viene esclusa la competenza del conciliatore in materia, e questo dovrebbe essere il motivo di fondo per continuare ad escluderla in futuro.

Comunque, ripeto, che, come relatore, in proposito mi rimetto alla Commissione.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 434, non ho difficoltà ad accogliere, come relatore, il termine di sei mesi.

Mi era sorto un dubbio per quanto riguarda la prima parte del suddetto secondo comma. Pensavo che essa fosse in contrasto con l'articolo 430. Ma ora tale dubbio è superato, poiché nel nostro caso ci si riferisce ad una condizione obiettiva, cioè alla sede dell'azienda presso la quale il lavoratore prestava la sua opera.

In sostanza, si introduce nel codice un nuovo concetto, vorrei dire il foro di azienda.

Nel codice già esiste, all'articolo 18, il foro generale delle persone, e, all'articolo 20, il foro per le cause relative alle obbligazioni.

Questa norma, che vogliamo ora introdurre, è una esplicazione dell'articolo 20, con un trasferimento di considerazione dall'azienda al soggetto proprietario dell'azienda stessa. Se noi non lo dicessimo, ci potremmo trovare di fronte ad una difficoltà.

L'articolo 20 si riferisce al foro relativo alle obbligazioni. Mentre l'articolo 20 si riporta soltanto al luogo di residenza o domicilio, noi amplifichiamo ancora e ci riferiamo alla dimora. Soprattutto per la celerità di certe posizioni emigratorie, è opportuno introdurre questo concetto.

Se vogliamo indicare soltanto un foro facoltativo per il lavoratore, la dizione usata rimane; se invece vogliamo armonizzare questo concetto con l'altro concetto della competenza generale, allora bisogna modificare. Io credo che possiamo costituire un foro di favore per il lavoratore e quindi mantenere la dizione attuale.

CACCIATORE. Se noi accettiamo la proposta della competenza del giudice conciliatore, dobbiamo ricordare che oggi l'appello va devoluto direttamente alla Corte d'appello, magistratura del lavoro, e che quindi, se resta fermo l'articolo 450, avremmo che l'appello alla sentenza del conciliatore, cioè per una vertenza fino a 50.000 lire, dovrebbe essere devoluto alla competenza della Corte di appello, sezione magistratura del lavoro.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Il primo problema riguarda la introduzione o no della competenza del conciliatore. Questo è un argomento sul quale mi sembra che partiamo tutti dalle stesse preoccupazioni, cioè di cercare il modo migliore per assicurare la tutela del lavoratore nella forma più agevole e rapida.

Non bisogna dimenticare che esistono piccole controversie, perché quando si dice fino a 50.000 lire si dice controversie di 20, 30.000 lire, cioè piccolissime controversie per le quali noi faremmo ricadere sul lavoratore che deve agire, sia pure assistito attraverso organizzazioni, un peso, uno spreco di energie che mi pare assolutamente sproporzionato all'entità della causa.

Le obiezioni relative al modo come funziona oggi l'istituto del conciliatore, sono obie-

zioni che portano a certe esigenze di un miglioramento della funzione del conciliatore. Si è parlato anche di un intasamento creato dall'aumento della competenza.

Certamente, se l'istituto del conciliatore deve rimanere, questo istituto deve essere migliorato, deve essere potenziato con la nomina di conciliatori in numero sufficiente e con quegli altri provvedimenti che possono consentire ai conciliatori di funzionare.

L'onorevole Riccio ha introdotto poi altre considerazioni, che se fossero fondate, se avessero il peso che egli le attribuisce, produrrebbero la conseguenza che dovremmo escludere il conciliatore. Egli ha detto: « Ricordatevi che possiamo avere controversie contro enti economici ». E queste sono cose grosse.

Possiamo immaginare cento piccole controversie che arrivano al conciliatore e quindi la soluzione del conciliatore è una soluzione che vale per cento. Però ciò non mi pare convincente, perché se fosse vero questo, questo varrebbe per tutte le cause. Se abbiamo un'unica causa di 30.000, 50.000 lire, non vedo perché dobbiamo andare dinnanzi al pretore.

Se abbiamo mille cause di persone diverse, che decidendone una praticamente si decidono tutte, abbiamo un fenomeno che si può verificare non soltanto nelle cause di lavoro, ma sempre. Quindi, non c'è ragione sufficiente per far valere questo motivo.

Queste sono cause di piccola entità e noi vogliamo tendere al risultato pratico di raggiungere lo scopo di dare la giustizia più rapidamente possibile e più agevole, col minore dispendio possibile. Quindi, sono ragioni di carattere pratico.

Per quanto riguarda la forma, l'emendamento del Governo risolve tale problema.

Se, invece, non venisse risolto il problema del conciliatore, bisognerebbe modificare la formulazione del Comitato ristretto all'articolo 434, poiché esistono anche limiti di competenza di valore inferiore, e non soltanto superiori. E ciò allo scopo di eliminare quegli equivoci rilevati dall'onorevole Breganze.

Per quanto concerne, al secondo comma, il termine della domanda del lavoratore, credo che una soluzione equa sia quella di fissarlo in sei mesi.

Per quanto si riferisce all'ultimo comma dell'articolo 434 in esame, mi pare che ci sia la confusione delle lingue, poiché la formulazione non è chiara, e si presta a diverse interpretazioni.

Infatti, l'onorevole Scalia ed il Presidente hanno dato un significato al riguardo, mentre, invece, l'onorevole Cacciatore, e mi pare anche il relatore, hanno dato un significato opposto.

Pertanto, prima di tutto, occorre stabilire se si parla di un foro generale facoltativo del convenuto, o di un foro dell'attore.

PRESIDENTE. L'ultimo comma inizia: « Il lavoratore può convenire ». Quindi, il lavoratore è l'attore, mentre il datore di lavoro è il convenuto. Mi pare non ci siano dubbi.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* A tale riguardo, io ho chiarito l'interpretazione, parlando di foro del lavoratore.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Se il significato esatto del comma in esame è quello dato dall'onorevole Presidente, occorre modificare il comma stesso, allo scopo di evitare ogni equivoco. Io ho il senso pratico, ed il sapere che, proprio nella Commissione Giustizia, una norma ha dato luogo a due interpretazioni contrastanti, dimostra che tali difficoltà interpretative saranno maggiori in altre sedi.

Pertanto, nell'ipotesi che l'ultimo comma dell'articolo 434 in esame abbia il significato espresso dall'onorevole Cacciatore – cioè, ripeta, in sostanza, la norma generale dell'articolo 18 – non avrei difficoltà ad accettarlo, naturalmente modificandone la forma, allo scopo di evitare gli equivoci di cui ho parlato.

Nell'ipotesi, invece, che tale comma rappresenti una innovazione piuttosto notevole, rispetto al sistema giuridico vigente, sarei di parere contrario.

Taluni colleghi, come l'onorevole Scalia, hanno detto che ci sono fenomeni migratori. In altri termini, un lavoratore viaggia da un paese all'altro, e, dove arriva, può convenire in giudizio il suo precedente datore di lavoro.

In tal modo, onorevoli colleghi, si viene a lacerare uno dei princìpi fondamentali della competenza giurisdizionale, ammettendo il principio del foto dell'attore.

Per tali motivi, esorto la Commissione a voler meditare profondamente su tale innovazione della nostra procedura civile.

BREGANZE. Dalla lettura del testo del Comitato ristretto, sembra si tratti della residenza del datore di lavoro.

ROMEO. Non è possibile dare questa interpretazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Questa confusione mi conforta, poiché dimostra la verità di quanto ho dichiarato, a proposito delle diverse interpretazioni.

Del resto, ad un certo punto del comma in questione, si dice che se la residenza, o il domicilio, sono sconosciuti, si ha la dimora. È possibile che il soggetto sia l'attore, cioè il

lavoratore, il quale non sa dove risiede? Ripeto che occorre usare una diversa formulazione.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Riccio ha presentato il seguente emendamento, tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 434, del testo del Comitato ristretto in discussione:.

« Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro presso il giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, presso il giudice del luogo in cui egli ha la dimora ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ora il significato del comma è chiaro. Quindi, sono favorevole a tale emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione dell'articolo 434 per singoli commi.

Il primo comma ha due emendamenti, uno del Governo e l'altro dell'onorevole Breganze. L'onorevole Breganze mantiene il suo emendamento?

BREGANZE. Sì, lo mantengo, come principio per escludere il conciliatore. Per la prima parte, invece, lo ritiro.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare la prima parte dell'emendamento del Governo, fino alla parola « il conciliatore », al quale si contrappone l'emendamento Breganze contrario alla introduzione della competenza del conciliatore.

La eventuale approvazione di questo principio, fà decadere, conseguentemente, gli altri emendamenti contrari.

MANNIRONI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento dell'onorevole Breganze, perché, pur dando il dovuto peso alle considerazioni che ha fatto l'onorevole ministro, sono molto preoccupato sul piano pratico.

La comune esperienza ci ha insegnato che in generale gli uffici di conciliazione non sono funzionanti, o non esistono o sono malamente attrezzati e credo che non siano in grado di affrontare certe questioni.

Per queste ragioni soprattutto mi dichiaro favorevole all'emendamento Breganze, che elimina come magistrato competente il conciliatore.

PENNACCHINI. Sono contrario all'emendamento Breganze. Ci troviamo in un campo in cui occorre trovare tutti quei sistemi che possono ottenere un certo snellimento della procedura. Quindi sono perfettamente d'accordo con l'emendamento del Governo.

Circa la questione della competenza in senso tecnico, sollevata dall'onorevole Mannironi, non vedo perché le sue preoccupazioni si fermino soltanto in questo particolare settore e non sugli altri in cui il conciliatore è chiamato a decidere.

Ed ora una osservazione. Ad ogni articolo, diciamo sempre « le controversie previste dall'articolo 429 ». Perché questa continua ripetizione? In sede di coordinamento vorrei pregare di togliere questo riferimento.

DI NARDO FERDINANDO. Voterò contro la proposta del Governo e a favore della proposta Breganze, non perché condivida che gli uffici del conciliatore non funzionano, ma perché le cause di lavoro hanno spesso bisogno, anche se si tratta di cause di pochi soldini, di una particolare valutazione.

Ritengo inoltre che bisogna anche preoccuparsi della funzione dell'avvocato, degli studi professionali che svolgono questo lavoro. Immaginate il povero collega che dovrà girare in venti, trenta sezioni in una città per seguire le cause!

SCALIA. Dichiaro che voterò per il giudice conciliatore, dopo la dichiarazione fatta dal Governo.

BOSISIO. Voterò a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Breganze.

COCCIA. Noi siamo profondamente convinti che o si va sulla via di una modifica radicale dell'organo preposto alle controversie del lavoro, ed allora si va verso un tipo di giustizia veramente rapida, democratica, o si resta nell'ambito del sistema.

Ed allora, nell'ambito del sistema, non riteniamo che sia utile attribuire le controversie del lavoro ad un organo giudicante oggi atrofizzato, per ammissione dello stesso onorevole ministro, in altra occasione, in sede di discussione del bilancio, e di fronte alla esperienza che ci conferma come lo stesso aumento della competenza per valore del conciliatore ha reso difficile, anche per 50.000 lire, la difesa del cittadino.

Per queste ragioni, votiamo contro il testo del Governo.

TENAGLIA. Sono favorevole alla proposta del Governo.

Nella mia regione, in tutti i piccoli comuni, anche quelli con 200 abitanti, esiste un giudice conciliatore, che può essere competente a giudicare in materia. Naturalmente, è sempre aperta la via dell'appello.

CACCIATORE. Anche per le cause di valore affatto notevole possono sorgere delle questioni molto delicate, specialmente in materia di cottimi, di applicazione di contratti collettivi.

Fino a quando non sarà proposto un nuovo provvedimento organico sui conciliatori, che preveda, tra l'altro, i requisiti occorrenti, sono contrario a far rientrare, nelle competenze del conciliatore, anche la materia delle controversie di lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio dell'emendamento del Governo, relativo al riconoscimento della competenza del conciliatore.

(*Non è approvato*).

PENNACCHINI. Nell'emendamento presentato dal collega Brenganze è indicata la cifra di 750 mila lire. Penso che sarebbe più opportuno far riferimento all'articolo 8 del codice di procedura civile, riguardante le competenze di valore.

BREGANZE. In realtà, quando si è discusso di elevare la competenza di valore del conciliatore e del pretore, se ben ricordo, avevo già espresso l'avviso che si dovesse dire che l'articolo 8 del codice di procedura civile viene così modificato.

Pertanto, se, anche nel caso in questione, ci si riferisse all'articolo 8, che è già stato modificato da leggi successive, saremmo tranquilli di non ritornare sopra in futuro, nell'eventualità di una ulteriore modifica di valore.

Dichiaro inoltre di rinunciare alla prima parte dell'emendamento, per quanto concerne le controversie agrarie.

CACCIATORE. Non credo che si chiarisca la questione facendo riferimento ad un articolo 8, il quale, a sua volta, è stato modificato da altre leggi.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Desidero far presente che l'articolo 8 determina la competenza del pretore. Un altro articolo determina la competenza del conciliatore. Il riferimento all'articolo 8, quindi, lascerebbe il dubbio sulla inclusione delle controversie di competenza del conciliatore.

PRESIDENTE. La migliore soluzione mi sembra sia la seconda parte dell'emendamento Breganze.

Dò lettura dell'emendamento Breganze, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 434 del codice di procedura civile:

« Le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del pretore, se hanno un valore non superiore a quello indicato nell'articolo 8, e del tribunale negli altri casi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al secondo comma dell'articolo 434, nel testo proposto dal Comitato ristretto, vi è soltanto l'emendamento Cacciatore, tendente a sostituire il termine di sei mesi, anziché tre, ed al quale tutti si sono dichiarati favorevoli.

Dò nuovamente lettura del secondo comma con l'emendamento Cacciatore:

« Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di essa, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa e della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al terzo comma del testo del Comitato ristretto è stato presentato un emendamento sostitutivo del relatore, che chiarifica la portata del testo. Ne do lettura:

« Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro presso il giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, presso il giudice del luogo in cui il convenuto ha la dimora ».

CACCIATORE. In sede di Comitato ristretto, sono stato io a proporre il suddetto terzo comma. Tuttavia, nel testo stampato, è chiaro che manca una parola.

Verso la metà del terzo comma, infatti, occorrerebbe dire: « ove il convenuto ha la residenza o il domicilio ».

Invece, il testo così stampato ha suscitato numerosi dubbi ed osservazioni in precedenza, anche da parte dell'onorevole ministro, il quale ha giustamente osservato che a prima vista sembrava che l'attore, il lavoratore, non conoscesse nemmeno il suo domicilio.

Pertanto, sono favorevole all'emendamento formale dell'onorevole relatore.

GUERRINI GIORGIO. Mi pare che potrebbe dar luogo ad una interpretazione non esatta. Forse sarebbe bene mettere « il convenuto stesso ».

MANNIRONI. Chiedo un chiarimento. Vorrei sapere se si è tenuto conto dei numerosi casi in cui abbia ad essere convenuto in giudizio il presidente di una società o di un ente la cui sede è, per esempio, Milano, ma il presidente o il consulente legale risiede a Catania o a Cagliari. In questo caso perché dobbiamo costringere il presidente a farsi man-

dare tutta la documentazione o costringere la società a mandare il consulente legale o l'avvocato in località molto lontana?

PRESIDENTE. È soltanto una maggiore specificazione. È chiaro che quando si tratterà di un presidente di una società, subirà le conseguenze che subiscono tutti i convenuti.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Noi fissiamo il foro dell'azienda e poi creiamo un foro di favore per il lavoratore. Qui è riportato quanto riportato nell'articolo 18 del codice. Vorrei anche dire che se si tiene presente l'articolo 20, si troverà la ragione per l'estensione del foro delle persone.

Quindi, io sono favorevole.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma così emendato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione tutto l'articolo 434 nel testo approvato per divisione:

ART. 434. (*Giudice competente*). — Le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del pretore, se hanno un valore non superiore a quello indicato nell'articolo 8, e del tribunale negli altri casi.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di essa, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa e della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro presso il giudice del luogo, ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, presso il giudice del luogo in cui il convenuto stesso ha la dimora.

(*È approvato*).

L'articolo 435 è abrogato. Passiamo alle modifiche proposte all'articolo 436 del c.p.c., che nel testo attuale così recita:

ART. 436 (*Patrocinio*). — Nelle cause davanti al pretore, la parte [o il rappresentante di cui all'articolo precedente] può stare in giudizio personalmente.

La procura alle liti attribuisce al procuratore il potere di consentire alla conciliazione della controversia, salvo contrarie disposizioni della parte.

Il Comitato ristretto non propone modificazioni; il Governo, invece, propone il testo seguente:

« La procura alle liti attribuisce al procuratore anche il potere di consentire alla conciliazione della controversia salvo contrarie disposizioni della parte ».

BREGANZE. Questo emendamento ha il pregio che aggiunge la parola « anche ». Quindi accedo a questa formula.

Dubito invece sull'opportunità di sopprimere il primo comma dell'articolo 436, come parrebbe dedursi dall'emendamento del Governo. Se l'emendamento del Governo si limita invece al secondo comma, sono d'accordo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo non intende sopprimere il primo comma.

BREGANZE. Se viene mantenuto il primo comma, occorre togliere le parole che sono tra parentesi.

CACCIATORE. Propongo di sopprimere le parole: « salvo contrarie disposizioni della parte » e di sostituirle con le parole: « ove vi sia autorizzazione espressa nella procura stessa ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* È chiaro che dobbiamo sopprimere le parole tra parentesi, perché l'articolo precedente è stato abrogato.

Il mantenimento del primo comma ci porta ad un suggerimento circa il titoletto. Il titoletto esatto è cioè « Patrocinio », perché ci riferiamo ad un modo di rappresentanza. Prima, invece, era « Poteri del difensore ».

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal Governo, sono favorevole all'introduzione della parola « anche ».

Sono contrario, invece, all'emendamento proposto dall'onorevole Cacciatore e sono per il mantenimento dell'attuale formulazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se mi consentite, vorrei sostenere l'emendamento dell'onorevole Cacciatore.

Io sono avvocato, come molti colleghi, e ritengo che sia discutibile, allorché si ha una procura per una determinata causa, che la stessa valga anche per transigere e conciliare, occorrendo una procura speciale. Talvolta, però, è sufficiente apporre una dicitura timbrata in calce alla procura, perché essa possa valere anche come procura speciale.

Tuttavia, occorre essere molto prudenti, pur con il dovuto rispetto per la categoria forense.

Il lavoratore, se dà l'autorizzazione alla conciliazione, la dà spontaneamente e responsabilmente. Diversamente, potrebbe trovarsi di fronte ad una sua vertenza, conciliata in un determinato modo, da cui non ottenga completa soddisfazione.

Per tali motivi, sostengo, a titolo personale, l'emendamento Cacciatore, pur senza votare, come non ho mai votato.

CACCIATORE. Desidererei proporre un emendamento all'emendamento del Governo sull'articolo 436, tendente a sostituire le parole: « salvo contrarie disposizioni della parte », con le seguenti parole: « ove vi sia autorizzazione espressa nella procura stessa ».

BREGANZE. Comprendo e condivido le ragioni che hanno suggerito il suo intervento, onorevole Presidente.

È bene, infatti, che colui che dà mandato al difensore di conciliare, sia espressamente consapevole di ciò, al fine di evitare equivoci ed incertezze.

Tuttavia pongo una domanda, riguardante la sistematica della procedura giudiziaria: il problema della procura in questione investe soltanto le controversie di lavoro, od anche la materia in generale, cioè le controversie ordinarie ?

PRESIDENTE. Credo che, sopprimendo il secondo comma dell'articolo 436, si ritorna al principio generale del codice.

BREGANZE. Sono d'accordo per tale soppressione, onorevole Presidente.

COCCIA. Anch'io sono d'accordo con il Presidente, poiché egli ha bene interpretato i sentimenti di tutti i colleghi e salvaguardato il prestigio della categoria degli avvocati, oltre che l'interesse dei clienti.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Non sarei contrario all'emendamento Cacciatore, ma, naturalmente, occorrerebbe sopprimere la parola « anche », non avendo valore. Tuttavia, sarei più favorevole al mantenimento dell'attuale formulazione del codice di procedura civile.

Essa si inquadra, infatti, nel sistema giuridico vigente, essendo, – nella materia specifica del lavoro, – di fronte a un tentativo di conciliazione ritornante anche nel processo.

Prima si ha un momento extra processuale, ma poi il giudice, – secondo una norma approvata in precedenza, – può, in ogni caso, tentare la conciliazione.

Pertanto, mi sembra che, tra le potestà processuali da dare al difensore, si possa inserire anche la conciliazione, che è un momento direi necessario del dialogo processuale stesso.

Ad evitare, a mio modo di pensare, interpretazioni errate, poiché nel codice vigente esiste una norma del genere di quella proposta dall'onorevole Cacciatore, mi sembra più opportuno, anche per chiarezza del sistema attuale, mantenere il testo dell'articolo 436, così com'è formulato nel codice. La sua soppressione farebbe sorgere molti dubbi ed equivoci. In proposito, mi richiamo al contenuto dell'articolo 84, che tratta dei poteri del difensore in generale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei fare osservare che è vero che c'è la prassi di dare tutti i mandati, ma è una prassi contro la legge. Bisogna vedere come funziona il mandato. Si dà mandato, ma se la parte poi vuole impugnarlo, può farlo. Il mandato a transigere va dato in modo espresso.

Stabilendo che solo eccezionalmente e solo esplicitamente si può dare il mandato a transigere, si stabilisce pure la regola che il lavoratore il quale voglia dare il potere di transigere al suo avvocato, se lo vuole fare in regola, lo deve fare attraverso una certa formalità piuttosto pesante.

Io credo che sarebbe bene sopprimere il capoverso dell'articolo 436, ciò significando che ritorniamo al sistema.

CACCIATORE. Sono favorevole alla soppressione. Però, nel caso che restasse il comma così com'è potrebbe sorgere un grave inconveniente nel momento in cui il lavoratore dovrebbe dare il suo mandato all'avvocato. Il lavoratore potrebbe dire: « Io ho fiducia in te per la causa, ma non ho fiducia in te per quella che potrebbe essere la transazione da fare nel mio interesse ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Io comprendo certi argomenti che sono stati qui portati, ma insisto perché si mantenga il comma, che è formulato di già nel Codice.

Io respingo tutte le affermazioni che possono essere fatte in rapporto ad una eventuale ombra che possa cadere sulla classe degli avvocati.

PRESIDENTE. Io le mantengo tutte, invece.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Io ho una certa esperienza in rapporto a queste cause e dico che, se anche ci sono, riguardano gli avvocati che si specializzano all'ombra di determinate organizzazioni ed è quindi soprattutto in rapporto a certe organizzazioni che avvengono certe deviazioni.

CACCIATORE. Noi no.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Il più delle volte il mandato viene firmato in

bianco; il mandato viene scritto dopo dall'avvocato, secondo che egli vuole.

Io insisto perché sia votato il testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole « o il rappresentante di cui all'articolo precedente » nel primo comma.

(*È approvato*).

Sul secondo comma, l'onorevole Bosisio chiede la soppressione totale del comma. Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Gli altri emendamenti sono assorbiti.

Nel titolo sarà mantenuta la parola « Patrocinio ».

Pongo in votazione l'articolo nella nuova formulazione.

ART. 436. (*Patrocinio*). — « Nelle cause davanti al pretore la parte può stare in giudizio personalmente ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 437. Esso è attualmente così formulato:

ART. 437. (*Forma della domanda davanti al pretore*). — Davanti al pretore la domanda può essere proposta verbalmente a norma dell'articolo 312, secondo comma, anche fuori dei casi ivi previsti.

Il Comitato ristretto lascia invariato tale testo, ma propone di aggiungere il seguente comma:

« I termini per comparire di cui all'articolo 163-*bis* sono ridotti a metà ».

L'onorevole Breganze propone invece di sopprimere tale comma aggiuntivo.

BREGANZE. Siccome l'articolo 313, al terzo comma, del codice di procedura civile dice già che i termini dinnanzi al pretore sono ridotti alla metà, mi parrebbe inutile dirlo qui.

PENNACCHINI. Mi trovo completamente d'accordo con il collega Breganze.

Poiché il nuovo ordinamento legislativo è destinato a far parte integrante del codice di procedura civile, mi pare che si complichino tutte le disposizioni di carattere generale del codice stesso, che, con il provvedimento in esame, non siano state modificate. Ripeterne talune, senza sostanziali variazioni di contenuto, può essere, più che superfluo, dannoso, e cercherò di dimostrarlo.

In primo luogo, perché possono sorgere delle perplessità sulla validità di tali norme.

Secondariamente, perché la portata effettiva di una disposizione ripetuta, una volta che sia stata tolta dal suo contesto, può risultarne distorta o alterata.

Un esempio tipico l'ha citato l'onorevole Breganze, ed è offerto dal precetto in esame. L'articolo 313 dice che, nei procedimenti davanti al pretore, si applicano i termini di cui all'articolo 163-*bis*, ridotti alla metà; dice, inoltre, che, su istanza di parte, i termini così abbreviati possono essere ulteriormente ridotti alla metà; ed ancora, dice che nei casi di notificazione nelle circoscrizioni territoriali del giudice, tra notificazione e comparizione possono intercorrere soltanto tre giorni.

Pertanto, l'ultimo comma dell'articolo 437, così com'è formulato dal Comitato ristretto, sembra assumere un significato del tutto limitativo, cosa assurda, dato che il dichiarato intento è quello di accelerare le procedure.

PRESIDENTE. Preciso che i termini, di cui all'articolo citato 163-*bis*, riguardano sia le cause davanti al pretore che quelle davanti al tribunale.

BREGANZE. La rubrica dell'articolo in esame fa riferimento solo al pretore.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Eventualmente, si potrà modificare tale rubrica.

Chiarisco che l'articolo 312 tratta dei processi pretorili in rapporto a quelli in generale.

Propongo subito di sostituire il titolo della rubrica dell'articolo 437 del codice di procedura civile con il seguente: « Forma della domanda davanti al pretore e termini per comparire ».

Oppure, si potrebbe mantenere inalterato il titolo della suddetta rubrica, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 437, mentre, per il secondo comma, proporrei di farne un articolo 437-*bis*, con la seguente rubrica: « Termini per comparire ».

BREGANZE. Penso che sarebbe meglio intitolare la rubrica come segue: « Termini per comparire dinanzi al tribunale ».

Per i processi dinanzi al pretore, infatti, non è valida la riduzione dei termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313, i quali si riferiscono al tribunale ed alla Corte d'appello.

Nel titolo suddetto non occorre inserire anche la Corte d'appello, poiché vi è una norma generale che stabilisce che i termini sono uguali a quelli del tribunale.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Noi ci riferiamo a tutti i termini per compa-

rire davanti al tribunale, alla Corte d'appello ed alla Cassazione.

L'osservazione dell'onorevole Breganze, sul secondo e terzo comma dell'articolo 313, - il quale stabilisce che tra il giorno della notificazione e quello della comparizione devono intercorrere almeno tre giorni, - non trascina nell'assurdo l'emendamento da me presentato, in sede di Comitato ristretto. Si tratta, infatti, di una norma che precisa che il termine per comparire davanti al pretore dev'essere di 3 giorni.

BREGANZE. Tale norma non è chiara, ed è per lo meno equivoca. È sufficiente la norma di carattere generale, senza adottare nuovi termini in materia di controversie di lavoro.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi pare che si faccia una certa confusione sulla questione.

L'articolo 163-*bis* riguarderebbe la riduzione dei termini nei processi davanti al tribunale. Pertanto, se essi sono ridotti ulteriormente a metà, come nell'articolo in esame, non mi pare che vengano modificati i termini dei processi davanti al pretore.

BREGANZE. D'accordo, onorevole ministro, con quanto lei dice se il titolo della rubrica fosse il seguente: « Termini a comparire dinanzi al tribunale ». Invece, il titolo è diverso, e da ciò possono nascere dubbi interpretativi, ed incertezze.

Questa è la mia preoccupazione.

L'articolo 313, infatti, cita anche l'articolo 163, e prevede una ulteriore riduzione di un'altra metà dei termini per comparire dinanzi al pretore.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Noi intendiamo ridurre a metà tutti i termini di comparizione, quelli previsti dall'articolo 163 e quelli previsti dall'articolo 313.

Per comparire dinanzi al pretore ci sono venti giorni. Noi chiediamo che ci siano dieci giorni. Ma c'è una previsione di minimo di tre giorni. È chiaro che la citazione non possa essere fatta con un termine minore di tre giorni.

Oppure, si può dire: « fermo restando il termine... ». Insomma, i termini per comparire sono ridotti a metà, salvo il minimo di tre giorni, di cui all'articolo 313.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è d'accordo con l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. La Commissione è innanzi tutto d'accordo che questa norma sui termini per comparire costituisce articolo a se stante. Pertanto debbo constatare che l'articolo 437 rimane inalterato.

La commissione è d'accordo, invece, di inserire un articolo 437-*bis*, che rimarrebbe così formulato:

ART. 437-*bis*. (*Termini per comparire*). — I termini a comparire di cui agli articoli 163-*bis* e 313 sono ridotti alla metà, salvo il disposto del secondo comma dello stesso articolo 313.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 438, concernente la costituzione in giudizio.

L'onorevole Scala propone di abrogarlo.

Nei codici più recenti il testo di questo articolo non è più riportato, per cui si riterrebbe già implicitamente abrogato. Esso comunque era così formulato:

« L'attore, all'atto della costitzuione, deve depositare copia del processo verbale di cui all'articolo 432 o, in mancanza, il documento che prova la denuncia della controversia.

Il deposito di tali atti può essere fatto anche del contenuto ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* L'articolo 438 è in vita; non è abrogato. Il comitato ristretto, indicando nel testo a raffronto solo il titolo, si è riferito all'attuale testo, che ritiene debba essere mantenuto in vita.

Non avendo accolto il tentativo di conciliazione facoltativo, e non obbligatorio, è chiaro che abbiamo determinato un eventuale parallelismo tra la procedura extraprocessuale e quella processuale, ma soltanto da parte del datore di lavoro; ma abbiamo creato invece una impossibilità di procedura duplice da parte del lavoratore.

Il lavoratore, se sceglie di adire il tentativo di conciliazione, non può che essere obbligato prima ad espletare il tentativo di conciliazione e dopo iniziare il giudizio. Se invece si è iniziato il giudizio, deve portare quello che è il verbale del tentativo di conciliazione. Ma può anche non portarlo.

Quindi, di fronte a questa situazione che abbiamo creato, effettivamente noi possiamo abolire l'articolo 438, nel senso che vogliamo non far carico all'attore del deposito del verbale di conciliazione in determinati casi.

Quindi, l'articolo 438 può essere ora abrogato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi scusi l'interruzione, ma vorrei sapere perché è vivo l'articolo 438.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Poiché esso già trova applicazione nella pra-

tica, e si richiedono i documenti di cui ho accennato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Mancano gli uffici per fare il verbale di conciliazione.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Non ho parlato di condizione di procedibilità, ma di documenti.

GUERRINI GIORGIO. Non c'è alcun obbligo di presentare documenti, nella pratica.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Ciò spiega il motivo per cui l'articolo 438 è tolto dall'edizione del codice attuale, in analogia con l'abrogazione dell'articolo 430 (denuncia all'associazione sindacale), dell'articolo 431 (processo verbale di conciliazione), dell'articolo 432 (processo verbale di mancata conciliazione), dell'articolo 433 (rilevanza processuale della denuncia facoltativa della controversia).

PRESIDENTE. Chiarito questo punto in discussione, mi pare che sia anche inutile parlare del primo emendamento dell'onorevole Scalia.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Non vorrei contraddire l'onorevole ministro, né il collega Guerrini, poiché mi rendo conto delle loro osservazioni.

Non possiamo parlare di condizioni di procedibilità. Tuttavia, esiste un collegamento tra la denuncia facoltativa del tentativo di conciliazione e l'inizio del processo, nel senso che il magistrato ha il diritto di venire a conoscenza della esistenza del tentativo di conciliazione avvenuto sul piano facoltativo. Pertanto, si potrebbe non dare importanza alla denuncia avanti alla commissione di conciliazione. Mi spiego: si può fare la denuncia, e, nello stesso tempo, si può iniziare l'azione giudiziaria.

Come si fa a dare la dimostrazione che l'azione giudiziaria la si inizia soltanto quando è finita la prima procedura? Come faccio, come magistrato, a recepire un documento, il quale sia quello che racchiude quanto è avvenuto davanti alla commissione di conciliazione?

Tale mezzo può portarlo il convenuto. È facoltà delle parti esibire tutti i documenti che lo ritengono opportuno, per tutelare i loro interessi.

Tuttavia, credo che dovremmo determinare se il magistrato, posta la esistenza della denuncia alla commissione di conciliazione, debba fare qualcosa, o nulla, prima di proseguire il processo.

GUERRINI GIORGIO. Si dovrebbe rientrare nel sistema probatorio normale, e, quindi, il documento serve come prova.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Per risolvere in un certo senso il problema posto dall'onorevole relatore, forse dovremmo tornare un po' indietro con la discussione. Infatti, se derivassero delle determinate conseguenze dalla denuncia, – seguita, oppure no, da una conciliazione, – essa ridiventerebbe quasi una condizione di procedibilità.

Tuttavia, mi pare una questione superata, avendo già stabilità che il tentativo di conciliazione è facoltativo.

Se, invece, tale questione venisse ripresa, il Comitato ristretto dovrebbe approfondirla meglio.

PRESIDENTE. Resta stabilito che accantoniamo per il momento la questione dell'attuale vigenza dell'articolo 438.

Il Comitato ristretto propone di aggiungere dopo l'articolo 438, il seguente:

ART. 438-*bis*. (*Tentativo di conciliazione*). — Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 185, deve essere compiuto nell'udienza di comparizione; esso può essere rinnovato nel giudizio di primo grado e in quello di appello, fino alla precisazione delle conclusioni.

Su tale articolo il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo.

« Nelle cause relative a controversie di cui all'articolo 429 il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque stato o grado del processo, fino alla precisazione delle conclusioni ».

L'onorevole Scalia ha presentato il seguente emendamento:

« Nelle cause relative a controversie di cui all'articolo 429 il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 185 deve essere esperito alla prima udienza del giudizio di primo grado e di appello e può essere rinnovato in qualunque stato e grado del processo fino alla precisazione delle conclusioni ».

Nella sostanza, i due emendamenti sono simili. Infatti, mentre, secondo il Comitato ristretto il tentativo di conciliazione deve essere compiuto, secondo il Governo, esso può essere compiuto.

Secondo l'onorevole Scalia, il « deve » è riferito alla prima udienza, il « può », nelle altre udienze. Quindi, nella parte finale del suo

emendamento, l'onorevole Scalia concorda con il Governo.

PENNACCHINI. Sulla facoltatività, mi trovo perfettamente d'accordo.

Sulla obbligatorietà, sono d'accordo per quanto si riferisce alla prima udienza del giudizio di primo grado. Mi pare assurdo una obbligatorietà in un giudizio di appello, che può anche non verificarsi.

SCALIA. Sono disposto ad accettare il suggerimento dell'onorevole Pennacchini al mio emendamento.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Nell'articolo in esame si parla della udienza di comparizione. Preciso che essa si riferisce sia a quella di primo grado che a quella di appello.

PRESIDENTE. D'accordo, ma l'articolo 185, cui fa riferimento l'articolo 438-*bis* in esame, si riferisce soltanto al giudizio di primo grado. Tuttavia, esiste una norma successiva, che, sotto il profilo dell'appello, richiama in vita il primo grado, per quanto riguarda le norme di comparizione.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Il Comitato ristretto ha aggiunto una seconda potestà: il tentativo di conciliazione può essere rinnovato nel corso del processo di primo grado e di appello.

Ci sembra opportuno mantenere l'una cosa e l'altra, di cui ho detto, anche se sono disposto ad accettare talune modifiche sul piano formale.

Ritengo essenziali: l'obbligo, in sede di udienza di comparizione, ed il libero potere, non più dovere, nel corso ulteriore del processo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Nella sostanza, mi sembra che vi sia una sola diversità tra l'emendamento del Governo e quello dell'onorevole Scalia, il quale abolisce la condizione della natura della causa.

Il collega Scalia fa riferimento, infatti, all'articolo 185, il quale mantiene sempre vivo il tentativo di conciliazione.

Poiché mi pare che anche il Comitato ristretto sia favorevole all'emendamento, il Governo si rimette alla Commissione.

Aggiungo alla mie osservazioni che, nelle cause di lavoro, data la loro specifica natura, il tentativo di conciliazione è da ritenersi superfluo. Non è che esso sia dannoso, ma è chiaramente una perdita di tempo. Del resto, se così non fosse, lo si potrebbe rendere obbligatorio.

BREGANZE. Condivido quanto espresso dall'onorevole signor ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo del Comitato ristretto, di cui darò nuovamente lettura:

ART. 438-*bis*. (*Tentativo di conciliazione*). — Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 185, deve essere compiuto nell'udienza di comparizione; esso può essere rinnovato nel giudizio di primo grado e in quello di appello fino alla precisazione delle conclusioni ».

(*È approvato*).

Sospendiamo la seduta, che sarà ripresa alle ore 17.

(*La seduta, sospesa alle 12,45, riprende alle 17*).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul testo del Comitato ristretto, interrotta questa mattina.

Do lettura dell'articolo 439 del codice di procedura civile:

ART. 439 (*Poteri istruttori del giudice*). — Il giudice può disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni. Può disporre la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

Il Comitato ristretto propone di sostituire il suddetto articolo con il seguente:

ART. 439 (*Poteri istruttori del giudice*). — Il giudice, alla prima udienza, esperito il tentativo di conciliazione, interroga le parti a norma dell'articolo 117.

Il giudice può disporre di ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni.

La prova testimoniale può essere disposta anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

Si applica davanti al Tribunale la disposizione dell'articolo 316.

Pongo in votazione l'articolo 439, nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 440 del codice di procedura civile:

ART. 440 (*Comparizione personale delle parti e di rappresentanti sindacali*). — Il giudice interroga di regola le parti a norma dell'articolo 117 e chiede alle associazioni sindacali di cui all'articolo 430 le informazioni opportune; può inoltre disporre la comparizione personale dei rappresentanti che hanno partecipato al tentativo di conciliazione.

Il Governo propone di sopprimere l'articolo.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Sono favorevole all'emendamento del Governo, rilevando che in parte l'articolo 440 in esame è stato assorbito dall'articolo 439, nella formulazione del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 440.

(*Non è approvato*).

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 440-*bis* (*Ordinanza di condanna per somme non contestate*). — Il giudice, su istanza di parte in ogni stato e grado del giudizio di merito, deve disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Egualmente in ogni stato e grado del giudizio il giudice di merito con ordinanza condanna il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della sussistenza del diritto o della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

L'ordinanza di cui innanzi può essere impugnata dalle parti con reclamo al collegio, entro il termine perentorio di giorni cinque, nei modi previsti dal precedente articolo 178.

L'ordinanza non opposta o confermata dal collegio costituisce titolo esecutivo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti, uno in via principale ed uno in via subordinata:

In via principale:

(*Ordinanza di condanna per somme non contestate*)

Il giudice, anche in sede di istruttoria, sia in primo grado che in appello, su istanza di parte, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.

In via subordinata:

(*Ordinanze per il pagamento di somme*)

Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato e grado del giudizio di merito, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Egualmente, in ogni stato e grado del giudizio, il giudice di merito può, su istanza del lavoratore e tenuto conto dello stato di bisogno di questi, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio nei limiti della sussistenza del diritto e della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti, ove siano state pronunciate dal giudice istruttore, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al Collegio nei modi di cui all'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma.

L'ordinanza del Collegio e l'ordinanza del giudice istruttore non impugnata o confermata dal Collegio, nonché l'ordinanza pronunciata dal conciliatore o dal pretore nei giudizi di loro competenza, costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

L'onorevole Breganze ha presentato il seguente emendamento, al testo del Comitato ristretto:

al secondo comma sostituire la parola condanna *con* può condannare.

BREGANZE. Ho suggerito tale mio emendamento, poiché l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo in esame non può che trovare il consenso di tutti.

In sostanza, infatti, si tratta della ipotesi in cui esistano somme non contestate.

Per quanto concerne il secondo comma, mi pare che si tratti di un principio rispondente più alla potestatività, che alla obbligatorietà. A mio avviso, si rientra nei limiti dell'articolo 278 del codice di procedura civile, in quanto giustamente si concede la facoltà di accettare il pagamento in istruttoria, e non soltanto con sentenza.

Aggiungo un'altra considerazione. Il fatto che il magistrato debba decidere caso per caso, anziché tassativamente, penso che riduca di molto le ipotesi di reclamo, con conseguente vantaggio anche per il creditore.

In ogni caso, anche accettando la posizione del Comitato ristretto, mi pare sia necessario coordinare la norma in esame con l'articolo 448-*bis*, proposto dallo stesso Comitato, là dove si parla di potestatività e di sentenza, sempre in materia di provvisionale.

Mi pare strano, infatti, che, mentre con una sentenza, la provvisionale possa essere potestativa, essa possa essere resa obbligatoria, invece, in sede di istruttoria. È assurdo!

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Esprimo parere contrario all'emendamento Breganze, poiché si tratta sempre di un obbligo.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo, in via subordinata, al primo comma risulta quasi identico. Anzi, la sostituzione della parola « dispone » con le parole « deve disporre » è tecnicamente precisa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo sia più opportuno procedere alla votazione dell'articolo in esame mediante divisione.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 440-*bis*, con l'emendamento del Governo, che sostituisce la parola « dispone » alle parole « deve disporre ».

(*È approvato*).

Per quanto riguarda il secondo comma, vorrei far presente all'onorevole Breganze se egli non ritenga che la potestà, di cui ha parlato, non sia soggetta alla facoltà del giudice, in conseguenza delle ultime parole dello stesso secondo comma in esame, cioè: « nei limiti della sussistenza del diritto, o della quantità, per cui ritiene già raggiunta la prova ».

In sostanza, la facoltà del giudice sta in questo: se egli ritiene di aver raggiunto la prova, deve condannare di conseguenza.

BREGANZE. Faccio presente che anche il Governo, per quanto concerne tale secondo comma, ha suggerito il « può », come avevo suggerito anch'io.

Tuttavia, non insisto nel mio emendamento, ritenendomi sodisfatto di aver richiamato l'attenzione della Commissione su tale questione.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Insisto nel pregare la Commissione di voler approvare il testo del Comitato ristretto.

In sostanza, il secondo comma dell'articolo in esame afferma che deve esserci condanna, allorché si verificano determinate condizioni. Si propone, cioè, un arbitrato, regolato dalle condizioni oggettive, in rapporto alla sussistenza del diritto o alla quantità provata.

Il Governo, invece, propone un criterio basato, oltre che in rapporto alle condizioni oggettive, anche a quelle soggettive dello stato di bisogno del lavoratore. Non mi sembra un criterio equo, poiché ci troviamo di fronte a compensi di lavoro, i quali hanno sempre una finalità di sussistenza del lavoratore.

Questo è il fondamento che ci porta a ritenere la possibilità, o il dubbio della provvisionale.

Per tali motivi, sono contrario agli emendamenti del Governo e dell'onorevole Breganze al secondo comma in discussione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato.

BREGANZE. Tenuto conto delle osservazioni formulate dall'onorevole relatore, circa la garanzia data dalla sussistenza del diritto, o della quantità accertata, desidero richiamare l'attenzione della Commissione, – e, in particolare, del Comitato ristretto, – su quanto segue. L'articolo 448-*bis*, dello stesso Comitato ristretto, fa ritenere che, di fronte ad una sentenza al riguardo, vi è una potestatività.

Pertanto, sottolineo la esigenza di coordinare, successivamente, le due questioni da me sollevate, nel senso che, se l'ipotesi non è creduta valida, occorrerà provvedere per l'ordinanza, e non per la sentenza.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha insistito sul suo emendamento, devo porlo in votazione.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 440-*bis*.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 440-*bis*, così com'è formulato dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo in esame, vorrei pregare il Governo di ritirare il suo emendamento, per motivi tecnici.

Infatti, con la norma ora ora approvata, si prevede l'ordinanza in ogni stato e grado del giudizio. Il Governo, invece, con il suo emendamento al terzo comma, pone una limitazione ben precisa alle ordinanze del giudice istruttore. Del resto, non comprendo perché l'ordinanza del giudice istruttore possa essere impugnata, e l'ordinanza degli altri giudici, no. Penso che il reclamo al Collegio, cui fa cenno il suddetto emendamento governativo, possa essere previsto per tutte le ordinanze.

Infatti, siamo di fronte ad un potere esplicativo, in rapporto ad una prova non raggiunta, o ad una parziale contestazione.

Pertanto, posso accettare come una chiarificazione l'accenno a tutte le ordinanze, ma non soltanto il riferimento alle ordinanze di cui si parla nel primo e secondo comma dell'articolo in esame, cioè, l'ordinanza in rapporto al pagamento delle somme non contestate e l'ordinanza della provvisionale.

Del resto, all'ultimo comma dell'articolo in esame si dice che la suddetta ordinanza costituisce titolo esecutivo, sia quella della provvisionale che l'altra citata.

Concludendo, sono favorevole all'approvazione del terzo e quarto comma, così come sono stati formulati dal Comitato ristretto.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per quanto riguarda il ministero di mia competenza, mi rimetto alla Commissione.

La questione in esame riguarda più propriamente il Ministero di grazia e giustizia, trattandosi di una questione di procedura civile.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Insistiamo sul nostro testo. Mi riferisco al terzo comma, dove è prevista, nel testo del Governo, una impugnativa con reclamo al collegio, soltanto ove l'ordinanza sia stata pronunciata dal giudice istruttore Giacché abbiamo previsto nel sistema che la condanna può essere emessa in ogni stato e grado del giudizio, è chiaro che ci riferiamo ad una ordinanza la quale può venire anche da chi non è giudice istruttore. In appello, non vi è un giudice istruttore.

BREGANZE. Come potremmo ricorrere al collegio contro il provvedimento del collegio ?

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Se l'ordinanza viene da parte del collegio, non si può impugnare l'ordinanza del collegio. In questo caso è sentenza, non ordinanza.

BREGANZE. Mi pare che la formulazione del Governo sia più esatta.

SCALIA. Sono contrario sia al testo del Governo sia al testo del Comitato ristretto. Andrebbe scritto soltanto che l'ordinanza dovrebbe costituire titolo esecutivo.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Il mio parere è di votare il terzo comma del Comitato ristretto con le modifiche suggerite dal Governo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Noi proponiamo il reclamo immediatamente, mentre qui si dice 5 giorni. Mi rendo conto che è meglio lasciare i 5 giorni. Ad ogni modo, il Governo si rimette alle Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo ed il quarto comma dell'articolo 440-*bis*, nel testo del Comitato ristretto, con le modifiche formali.

(*Sono approvati*).

L'articolo 440-*bis*, rimane così formulato:

ART. 440-*bis*. (*Ordinanza di condanna per somme non contestate*). — « Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato e grado del giudizio di merito, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Egualmente in ogni stato e grado del giudizio il giudice di merito con ordinanza condanna il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della sussistenza del diritto o della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti possono essere impugnate dalle parti con reclamo al collegio, entro il termine perentorio di giorni cinque, nei modi previsti dal precedente articolo 178.

Le ordinanze non opposte o confermate dal collegio costituiscono titolo esecutivo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo propone un comma aggiuntivo, che dice: « L'ordinanza di cui al secondo comma può essere revocata con la sentenza che decida la causa ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Noi abbiamo già previsto che la sentenza può essere revocata o confermata. Quindi non comprendo come possiamo dire che può essere revocata solo in sede di decisione di causa.

BREGANZE. Suppongo che il Governo sia partito dalla ipotesi che questa revoca non si riferisce soltanto al giudizio espresso dal collegio su reclamo contro l'ordinanza. Perciò, il contenuto dell'ultimo comma proposto dal Governo non è totalmente assorbito dal comma finale, già votato, del Comitato ristretto.

MISASI, *Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia.* Credo che non vi siano obiezioni al fatto che la sentenza finale possa revocare l'ordinanza, e quindi si tratta solo di vedere se sia o meno il caso di ribadire esplicitamente questo concetto, già implicito.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Visto il sistema che abbiamo fin qui seguito, non credo si possa dire una cosa del genere. Infatti ci potremmo trovare davanti ad una opposizione rigettata dal collegio (in sede autonoma per ragioni di urgenza); quindi in sede definitiva nulla esclude che il collegio possa, per mille motivi, revocare ancora l'ordinanza, però ci troveremmo in questo caso di fronte ad un'ordinanza già revocata in sede autonoma.

PRESIDENTE. Facciamo il caso di un'ordinanza per somme non contestate o somme ritenute accertate: vi è opposizione al collegio, che conferma la decisione e pertanto si dà luogo all'esecuzione e il lavoratore percepisce quanto deve avere. Però, in sede di decisione finale sul titolo, il collegio ritiene che in effetti quel lavoratore non aveva diritto a nulla e quindi, secondo la sistematica attuale, è possibile la revoca di quell'ordinanza che aveva costituito la base dell'esecuzione e, in base alla sentenza definitiva, colui che ne aveva beneficiato deve restituire quanto indebitamente percepito. È questo il caso delle sentenze di appello che sono provvisoriamente esecutive, ma quando la Cassazione non le conferma colui che ha percepito deve restituire il *quantum*.

Quindi, o riteniamo che quanto stiamo esaminando rientra già nella sistematica generale, oppure dobbiamo esplicitamente chiarire questa nostra posizione.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Sono d'accordo, però ho il timore che, se accogliamo questo emendamento, si possa pensare che intendiamo con ciò dire che l'ordinanza può essere revocata soltanto con la sentenza che decide la causa: il che non è. La sistematica attuale, infatti, prevede effettivamente che l'ordinanza, qualunque sia stata la sua sorte in sede di svolgimento del procedimento, può in definitiva essere revocata, modificata o annullata dal collegio; però dobbiamo decidere se prevedere la possibilità di valutazione autonoma da parte del collegio o no in un momento precedente alla definizione della causa nel suo complesso.

PRESIDENTE. Possiamo precisare a verbale che concordemente la Commissione intende mantenersi nel sistema attuale e quindi che senz'altro la sentenza definitiva può revocare l'ordinanza, ma che non riteniamo necessario rendere esplicito questo punto.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Credo che questa specificazione che vogliamo fare sia limitativa, in quanto è vero, come criterio generale, che ogni ordinanza può essere revocata con la sentenza definitiva, ma in questo modo diciamo che può essere revocata l'ordinanza prevista al secondo comma ma non quella prevista al primo. Per le somme non contestate, cioè, non vi è problema, e quindi è bene, a mio avviso introdurre questa norma. La preoccupazione espressa dall'onorevole Riccio non credo abbia ragion d'essere perché la sistematica fin qui seguita da noi dice chiaramente che l'ordinanza è impugnabile di fronte al collegio, che può revocarla: altrimenti, cosa significa impugnabilità? Significa che il collegio, in sede di gravame per quanto riguarda la provvisionale, può revocare l'ordinanza: poi, nell'ultimo comma, si apre il discorso sulla sentenza definitiva.

COCCIA. Ritengo che, se accogliamo l'emendamento del Governo, indeboliamo, tra l'altro, tutta la struttura del sistema.

GUERRINI GIORGIO. Le norme processuali di cui ci occupiamo sono inserite in un contesto più ampio di norme processuali, in cui è detto che ogni ordinanza può essere revocata dal collegio con la sentenza che definisce la causa. Quindi, quando non diciamo niente, stabiliamo in pratica che si resta nell'ambito di un sistema processuale in virtù del quale il collegio con la sentenza che decide la causa può revocare tutte le ordinanze. Non vedo quindi perché si debba ribadire questo concetto in questa occasione, quando qualsiasi dubbio interpretativo che potrebbe sorgere dagli aggettivi da noi usati nei commi precedenti viene fugato dal fatto che nulla facciamo per indicare la volontà di distaccarci dall'attuale sistema generale che ho indicato.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Ritengo che l'onorevole Guerrini abbia ragione e quindi la conseguenza di questo emendamento sarebbe soltanto quella di dare l'impressione che noi vogliamo eliminare la possibilità di una modifica dell'ordinanza in sede di sentenza parziale o di autonoma decisione del collegio; ritengo quindi opportuno che il Governo ritiri questo emendamento, perché in tal modo rimaniamo perfettamente nel sistema vigente e prevediamo quindi, implicitamente, la possibilità di revoca dell'ordinanza sia durante lo svolgimento del processo che in sede di decisione finale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia*. Io ho alcuni dubbi su questa interpretazione data unanimemente dalla Commissione, se però essa è giusta allora quanto noi proponiamo vuol dire che è restrittivo e quindi vantaggioso per il lavoratore.

SCALIA. È giusto, perché in questo modo l'ordinanza di cui al primo comma non può più essere revocata.

BREGANZE. Sarebbe contro ogni logica revocare una cosa non contestata, anche se in teoria è possibile.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. È certo che anche quell'ordinanza può essere revocata, ed allora il nostro testo è da preferire in quanto esclude la possibilità

di revocare le ordinanze per somme non contestate.

Comunque, se la Commissione alla unanimità dà l'interpretazione che dà l'onorevole Guerrini, il Governo ritira l'emendamento

PRESIDENTE. Do atto che la Commissione è concorde nel ritenere che il collegio giudicante, nella sentenza che decise la causa, può procedere alla revoca o modifica delle ordinanze in precedenza emesse, secondo il sistema attuale e quindi ritiene l'emendamento pleonastico. Il Governo pertanto ritira il suo emendamento. L'articolo 440-*bis*, pertanto, rimane nei termini già approvati.

Dò lettura dell'articolo 441 del codice di procedura civile:

ART. 441 (*Assistenza del consulente tecnico*). — I consulenti tecnici, nominati a norma dell'articolo 61, sono scelti in albi speciali.

Il consuente tcnico interviene in camera di consiglio, anche senza la presenza delle parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la controversia presenta.

Del parere del consulente è redatto processo verbale, tranne che il consulente lo presenti per iscritto.

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 441 (*Assistenza del consulente tecnico*). — Nei processi relativi a controversie di cui all'articolo 429, ove la natura della controversia lo richieda, il giudice esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 438-*bis* e 439, nomina uno o più consulenti tecnici a norma dell'articolo 61, scelti in albi speciali.

Il giudice può altresì nominare il consulente o i consulenti di cui al primo comma, ove ne sopravvenga la opportunità.

Del parere del consulente è redatto processo verbale, ove il consulente non chieda di presentarlo per iscritto. In questo caso il giudice fissa un termine di 30 giorni, non prorogabili.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Nei processi relativi a controversie di cui all'articolo 429 il giudice può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici nominati a norma dell'articolo 61 e scelti in albi speciali.

Il consulente tecnico interviene in camera di consiglio, anche senza la presenza delle parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la controversia presenta.

Del parere del consulente è redatto processo verbale, ove il consulente non chieda di presentarlo per iscritto. In questo caso il giudice fissa un termine di trenta giorni, non prorogabile. ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Nel merito sarei propenso ad accogliere lo emendamento del Governo; però debbo dichiarare che questa è la mia opinione personale. Io già nel Comitato ristretto rimasi, su questo punto, in minoranza, perché sostenevo che il giudice « può » farsi assistere, non « deve ».

La maggioranza invece decise che in rapporto alla natura della controversia vi può essere un dovere. Cioè, il giudice che si trova dinnanzi alla natura complessa o a motivi tecnici, deve nominare il consulente.

Questa norma è restrittiva. Mi sembrerebbe preferibile il testo del Governo, in cui si dà la facoltà al giudice di nominare il consulente tecnico quando crede.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Al Governo sembra opportuno esprimersi nel testo che ha presentato. Sembra pure giusto che si riprenda il testo del codice attuale per quanto riguarda la presenza in camera di consiglio del consulente tecnico, che vedo nel testo del Comitato ristretto essere assente.

Il Governo raccomanda l'approvazione del suo testo.

COCCIA. Vorrei spiegare brevemente le ragioni che indussero la maggioranza del Comitato ristretto a formulare questo testo. Si tratta di ragioni basate sull'esperienza dell'*iter* processuale e questo testo si riallaccia un pò a quanto abbiamo previsto poco fa in relazione ad altri articoli.

Quello che vogliamo realizzare è una maggiore speditezza, una maggiore concentrazione processuale, facendo in modo che, dopo l'intervento delle parti e la decisione su alcune questioni secondarie, il giudice si impegni immediatamente nella decisione della causa e, ove la natura di essa lo richieda, nomini il consigliere tecnico, il cui parere consenta al giudice istruttore di raccogliere rapidamente tutti gli elementi necessari e procedere alla svelta. Oggi, invece, sono previsti tempi molto lunghi per l'*iter* normale e quindi sono favorevole al testo del Comitato ristretto e contrario, ovviamente, a quello del Governo.

PRESIDENTE. Con il parere favorevole del relatore, pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il testo del Comitato ristretto, che, ricordo, è così formulato:

ART. 441 (*Assistenza del consulente tecnico*). — Nei processi relativi a controversie di cui all'articolo 429, ove la natura della controversia lo richieda, il giudice esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 438-*bis* e 439, nomina uno o più consulenti tecnici a norma dell'articolo 61, scelti in alti speciali.

Il giudice può altresì nominare il consulente o i consulenti di cui al primo comma, ove ne sopravvenga l'opportunità.

Del parere del consulente è redatto processo verbale, ove il consulente non chieda di presentarlo per iscritto. In questo caso il giudice fissa un termine di 30 giorni, non prorogabili.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 442 del codice di procedura civile, di cui l'onorevole Scalia propone la sostituzione.

SCALIA. Si tratta di una cosa di secondaria importanza, su cui non credo, tutto sommato, sia il caso di aprire una discussione. Ritiro pertanto il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ritirato tale emendamento, l'articolo 442 del codice di procedura civile rimane inalterato e non è quindi necessario porlo in discussione.

Passiamo all'articolo 443. Ne do lettura:

ART. 443 (*Intervento delle associazioni sindacali*). — Le associazioni legalmente riconosciute dalle categorie alle quali appartengono le parti possono intervenire in qualunque stato e grado del processo per la tutela degli interessi di categoria.

L'onorevole Scalia propone di sostituirlo con il seguente:

« Le associazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo e l'accordo economico fatto valere in giudizio o hanno ad essi aderito, possono intervenire in qualunque stato e grado del processo per la tutela degli interessi collettivi ».

SCALIA. Questa mia richiesta è motivata dal fatto che la dizione originaria dell'articolo 443 riflette situazioni della carta del lavoro e il riconoscimento giuridico che oggi non esiste più. Io chiedo, quindi, un puro e semplice adeguamento alla realtà odierna.

BREGANZE. Concordo con l'onorevole Scalia, ma traggo da questo lo spunto per auspicare ancora una volta che venga attuato il disposto dell'articolo 39 della Costituzione.

PENNACCHINI. Vorrei chiedere all'onorevole Scalia quale è il senso del suo emendamento nel punto in cui dice « possono intervenire in qualunque stato e grado ». Questo anche se non richiesti ?

SCALIA. Mi sono limitato a togliere le parole « legalmente riconosciute » che non rispondeva più alla situazione attuale.

PENNACCHINI. Vorrei comunque sollevare la questione e chiedere se non sia il caso di prevedere l'intervento delle associazioni sindacali soltanto su richiesta di una parte.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non è opportuno, perché si tratta (quando è previsto il loro intervento) di interessi di categoria.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Questo emendamento solleva una grossa questione e vorrei quindi pregare l'onorevole Scalia di non insistere in questa sede, perché altrimenti ci troveremmo a riconoscere il diritto di intervento in giudizio ad una associazione sindacale che allo stato non è giuridicamente regolata, ma una pura associazione di fatto, e quindi si tratterebbe di apportare una innovazione profonda nella storia giuridica italiana, in quanto per la prima volta si porrebbe una associazione di fatto sullo stesso piano di soggetti fisici ed enti riconosciuti.

Un secondo motivo di rivoluzione sarebbe questo: una associazione giuridicamente riconosciuta può intervenire quando si tratti di tutelare, almeno indirettamente, diritti propri, mentre in questo caso non vi sono diritti propri dell'associazione, ma diritti dei lavoratori, che sono i portatori della vertenza. Si capisce che l'associazione ha come finalità la tutela del lavoratore, ma non possiamo accogliere l'argomento della gestione del contratto e dei diritti da esso nascenti, mentre invece con questo emendamento verremmo ad accogliere proprio questo concetto, che allo stato non può essere accolto.

Mi permetto quindi di pregare l'onorevole Scalia di non voler sollevare questa questione e di rinviarla al giorno in cui verrà attuata la regolamentazione dei sindacati: solo in quell'occasione potremmo parlare di rappresentanza delle associazioni di categoria.

Ultima osservazione: posto il principio della *par condicio*, approvando questo emendamento dovremmo accettare anche l'intervento dei rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, complicando così ulteriormente il procedimento, invece di semplificarlo.

GUERRINI GIORGIO. In realtà la proposta di emendamento dell'onorevole Scalia apre un problema di una certa rilevanza, che deve però essere visto sotto un duplice profilo: o noi riteniamo che l'ex articolo 443 del codice di procedura civile abbia una sua logica in questo sistema oppure no. Non vi è dubbio che le prime righe di questo articolo devono essere sostituite con altre, che siano adeguate alla situazione attuale del nostro paese. Perché, a mio giudizio, sarebbe del tutto incongruo stabilire che in Italia vi sono delle associazioni sindacali legalmente riconosciute quando in linea di fatto e di diritto di queste associazioni non ne esiste alcuna, visto che non è ancora stata applicata l'apposita norma costituzionale.

Per quanto riguarda il diritto di intervento, esso è disciplinato in via generale dall'articolo 105 del codice di procedura civile.

Se noi riteniamo che le associazioni sono paragonabili a coloro che l'articolo 105 abilita ad intervenire in un processo quando vi abbiano interesse, noi possiamo pensare che l'articolo 443 costituisce la base giuridica per l'intervento delle associazioni. D'altra parte, noi non possiamo che o abolire l'articolo 443 oppure mantenerlo con le modificazioni proposte; perché mantenerlo nella formulazione attuale è un non senso giuridico, perché bisognerebbe domandarsi quali sono le associazioni sindacali legalmente riconosciute.

Quindi, voto a favore dell'emendamento dell'onorevole Scalia.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Credo che l'onorevole Guerrini abbia detto cose molto sensate. Senonché, il 443 non è più praticamente un articolo vivo, perché, essendo state soppresse le norme dello ordinamento corporativo e siccome il 443 si richiama al 469 che dice: « Le associazioni sindacali possono intervenire in giudizio », allora è evidente che questo articolo 443 praticamente è inoperante.

Quindi, se si vota l'emendamento proposto dall'onorevole Scalia, si va a ricostituire una possibilità di intervento delle associazioni sindacali, in un regime che allo stato delle cose è perfettamente diverso, perché non c'è il riconoscimento legale dei sindacati.

Il Governo ritiene che non si possa mettere una cosa del genere senza che sia risolto il problema generale della regolamentazione del sindacato, ed è pertanto contrario allo emendamento dell'onorevole Scalia.

SCALIA. Io non vorrei né ritirarlo né farlo votare. Proporrei di accantonarlo per rimetterlo in discussione alla fine.

PRESIDENTE. C'è la proposta dell'onorevole Scalia di accantonarlo.

COCCIA. Io non sono contrario all'accantonamento; ma qualora non passasse l'emendamento dell'onorevole Scalia, io proporrei un emendamento in cui si dicesse: « Possono essere sentiti ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare l'emendamento dell'onorevole Scalia.

(*Così rimane stabilito*).

L'articolo 444 è già di fatto abrogato.

Do lettura dell'attuale articolo 445 del codice di procedura civile:

ART. 445 (*Passaggio dal rito ordinario al rito speciale*). — Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti nell'articolo 429, sospende il processo affinché abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa col rito speciale.

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 445 (*Passaggio dal rito ordinario al rito speciale*). — Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti nell'articolo 429, sospende il processo, fissando il termine perentorio non superiore a 15 giorni per la riassunzione della causa con il rito speciale.

Il Governo propone il seguente emendamento:

« Se il giudice, successivamente alla prima udienza del giudizio di primo grado, rileva che la causa riguarda uno dei rapporti previsti nell'articolo 429, si applicano le norme degli articoli 439 e seguenti ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. La differenza tra il testo proposto dal Governo e il testo del Comitato ristretto, sul quale io insisto, è in rapporto alla sospensione del processo con la fissazione di un termine di 15 giorni. Nel testo del Governo questa indicazione non c'è.

Sostanzialmente, quindi, bisogna mutare rito e quindi è chiaro che se deve essere sospeso il processo, dobbiamo stabilire un termine per la riassunzione, perché altrimenti vale il termine ordinario (un anno), che è eccessivamente lungo e non risponde a quanto ci proponiamo. Questi sono i motivi per cui insisto sul testo del Comitato ristretto.

GUERRINI GIORGIO. Anche io sono favorevole al testo del Comitato ristretto.

PENNACCHINI. Vorrei sapere perché nel testo governativo si dice « successivamente alla prima udienza del giudizio di primo grado » e non sin dalla prima udienza. Non ritengo vi siano validi motivi che giustifichino questa preferenza e quindi, anche in considerazione di quanto detto dal relatore circa il termine di 15 giorni, propendo anche io per il testo del Comitato ristretto.

BREGANZE. A mio giudizio il testo del Comitato ristretto ha voluto modificare soltanto il primo comma dell'articolo 445 e quindi il resto dell'articolo rimane invariato.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. È esatto, il secondo comma dell'articolo 445 rimane in vita.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 445 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 446. Ne do lettura:

ART. 446 (*Passaggio dal rito speciale al rito ordinario*). — Quando il giudice rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra fra quelli previsti nell'articolo 429, perché relativa a diverso rapporto, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario.

Nel decidere la causa il giudice non può tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie.

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 446 (*Passaggio dal rito speciale al rito ordinario*). — Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti nell'articolo 429, sospende il processo, fissando il termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione della causa con il rito ordinario.

In sede di riassunzione, gli atti devono essere messi in regola con le disposizioni tributarie.

In tal caso, il giudice non può tener conto delle prove acquisite durante lo stato di rito speciale, in deroga alle norme ordinarie.

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 446 (*Provvedimenti per la regolarizzazione tributaria*). — Il giudice, quando rileva che la causa riguarda un rapporto diverso da quelli previsti nell'articolo 429, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie.

In tal caso il giudice non può tener conto delle prove acquisite in deroga alle norme ordinarie.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Per le stesse ragioni esposte in occasione della discussione del precedente articolo sono favorevole al testo del Comitato ristretto, in quanto in quello governativo non è previsto alcun termine per la riassunzione.

PENNACCHINI. Anche io sono favorevole al testo del Comitato ristretto, in quanto nell'emendamento del Governo non è ben chiaro che deve essere lo stesso giudice a riassumere la causa con il rito ordinario.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione, in quanto ritengo che, approvato in un certo modo l'articolo precedente, anche questo deve, per ragioni di simmetria, essere adeguato a quello.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 446 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 447. Ne do lettura:

ART. 447 (*Controversia del lavoro proposta al conciliatore*). — Il conciliatore, quando rileva che una causa proposta davanti a lui riguarda alcuno dei rapporti previsti nell'articolo 429, la rimette con ordinanza al pretore.

Il pretore decide le cause che sono proposte davanti a lui dalle parti o gli sono rimesse dal conciliatore perché relative ad alcuno dei rapporti indicati nel comma precedente, anche quando ritiene che siano cause ordinarie di valore inferiore alle lire diecimila.

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 447 (*Controversia del lavoro proposta al conciliatore*). — Il conciliatore, quando rileva che una causa proposta davanti a lui riguarda alcuno dei rapporti previsti dall'articolo 429, la rimette con ordinanza al pretore.

Il pretore decide le eccezioni che gli sono proposte anche sulla giurisdizione, sulla competenza e sul rito.

Il Governo propone di sopprimere l'articolo del codice.

A mio parere questo emendamento è superato da quanto abbiamo deciso a proposito del conciliatore.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Visto che non abbiamo dato la competenza per le cause di lavoro al conciliatore, è chiaro che dobbiamo prevedere l'ipotesi in cui davanti ad esso siano portate controversie non di sua competenza.

BREGANZE. Nel testo del Comitato ristretto vi è un secondo comma di cui non capisco la portata. Mentre infatti il primo comma ha ovviamente una sua ragion d'essere, mi sembra di tutta evidenza che il pretore possa decidere sulle eccezioni propostegli e quindi non vedo la necessità di questa precisazione.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Vi è un collegamento tra il primo comma e il secondo, in quanto, in sostanza, il Comitato ristretto si è lasciato guidare da questo argomento: il conciliatore compie soltanto un esame *prima facie* per accertare se trattasi di rapporto di lavoro o di impiego e rimette quindi al pretore tutte le questioni preliminari, comprese, anche quelle di giurisdizione e di competenza (anche per territorio).

Se, comunque, si ritiene che ciò sia già sufficientemente implicito nel nostro sistema, non ho alcuna difficoltà ad accettare una proposta di soppressione del secondo comma, purché si chiarisca nel primo un concetto essenziale, aggiungendo alla fine del comma la parola « competente ».

PRESIDENTE. Credo che in tal modo sveltiremmo notevolmente la procedura, perché stabiliamo che se davanti al conciliatore è posta una causa non di sua competenza questo deve rimetterla direttamente al giudice competente, senza dover passare attraverso il pretore. Il giudizio su tale rimessione è naturalmente affidato al giudice prescelto dal conciliatore.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Questo è valido, naturalmente, anche nel caso che sorga non questione di competenza ma di giurisdizione.

Si potrebbe lasciare alle parti anche la scelta del giudice competente. Il testo è stato mantenuto perché nel Codice c'è già questa norma.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo ritiene logica la soppressione del secondo comma.

BREGANZE. Quando il Codice ha previsto questa norma, l'ha prevista anche per agevolare il compito del conciliatore.

PRESIDENTE. Possiamo lasciare questa agevolazione, però sostituendo « con ordinanza al pretore », con le parole: « con ordinanza al giudice competente ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Dò lettura del primo comma emendato:

ART. 447 (*Controversia del lavoro proposta al conciliatore*). — Il conciliatore, quando rileva che una causa proposta davanti a lui riguarda alcuno dei rapporti previsti dall'articolo 429, la rimette con ordinanza al giudice competente.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura del secondo comma:

« Il pretore decide le eccezioni che gli sono proposte anche sulla giurisdizione, sulla competenza e sul rito ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 447 del codice di procedura civile rimane approvato sulla base del primo comma già votato.

Dò lettura dell'articolo 448:

ART. 448 (*Rimessione al collegio*). — Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa l'udienza di cui all'articolo 190 entro i venti giorni successivi.

Nei processi riguardanti controversie di cottimo, il termine è ridotto a metà e la sentenza deve essere pubblicata all'udienza di discussione.

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 448. (*Rimessione al collegio*). — Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa la udienza di cui all'articolo 190 entro i trenta giorni successivi all'udienza delle conclusioni.

Il Governo ha proposto invece il seguente emendamento:

« Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa l'udienza di cui all'articolo 190 entro i trenta giorni successivi ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Non ho nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal Governo. Occorrerebbe però dire semplicemente « entra trenta giorni » anziché « entro trenta giorni successivi all'udienza della conclusione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 448, che risulta così formulato:

« Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa la udienza di cui all'articolo 190 entro trenta giorni ».

(*È approvato*).

Nel testo del Comitato ristretto il secondo comma dell'articolo 448 viene soppresso.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Bisognerebbe lasciare la norma, per cui nei processi riguardanti controversie di cottimo la sentenza deve essere pubblicata nella udienza di discussione.

BREGANZE. Condivido la tesi dell'onorevole Riccio.

MANNIRONI. Non ritengo molto pratica questa disposizione. Il giudice non sempre è in grado di potersi formare una idea precisa e di dare un giudizio concreto ed obiettivo.

Io proporrei magari di mettere un termine per emanare la sentenza, ma non in quella stessa udienza.

Mi pare che il voler accelerare i tempi possa far correre il rischio di un danno al lavoratore più che un vantaggio. Quindi sarei del parere di dire che la sentenza deve essere pubblicata entro un termine ristretto, entro il quale il giudice abbia il tempo di esaminare gli atti e di dare un giudizio pacato e sereno.

GUERRINI GIORGIO. Credo che sia pacifico che ci troviamo tutti qui per modificare delle norme allo scopo di sveltire ed ammodernare il processo di lavoro. Credo però che sia un'illusione pensare che abbreviando i termini da 10 a 5 giorni e stabilire che la sentenza deve essere pubblicata in udienza facciamo una cosa veramente innovativa.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Qui non si tratta di innovare, ma soltanto di stabilire se mantenere o no questa norma.

GUERRINI GIORGIO. Stavo appunto dicendo che, nonostante la nostra volontà di arrivare ad uno sveltimento, una norma del genere non servirebbe a niente, perché verrebbe sistematicamente disattesa.

Se invece stabiliamo una norma semplice e chiara, che sia valida per tutti i processi di lavoro, evitiamo di vederla continuamente non applicata, con evidente danno morale per tutti, che deriverebbe dal creare aspettative che poi non si realizzano.

Mi sembra quindi più giusto fare in modo che tutto abbia una sua logica sistematica, stabilendo termini ragionevoli, anziché fissare un termine brevissimo quando sappiamo che poi i giudici troveranno il modo di rinviare, per quante volte vogliono, la causa, per i più vari motivi, in modo di poter arrivare al momento della pubblicazione in udienza della sentenza soltanto quando sono ben sicuri del fatto loro.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Propongo di modificare l'attuale testo nei seguenti termini: « Nei processi riguardanti controversie di cottimo la sentenza deve essere pubblicata all'udienza di discussione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 448 risulta pertanto così formulato:

ART. 448 (*Rimessione al collegio*). — Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa la udienza di cui all'articolo 190 entro trenta giorni.

Nei processi riguardanti controversie di cottimo la sentenza deve essere pubblicata all'udienza di discussione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 448-*bis*, proposto dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

ART. 448-*bis* (*Provvisionale ed esecutività della sentenza*). — Il giudice, su istanza di parte, può condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della sussistenza del diritto o della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Il secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura civile si applica anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di crediti di lavoro o di previdenza.

L'onorevole Pennacchini propone di sostituirlo con il seguente:

« Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 278 il giudice, su istanza di parte, pronuncia la sentenza di condanna generica alla prestazione e al pagamento della provvisionale.

Il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 282 si applica senza cauzione ».

L'onorevole Breganze propone invece di stralciare le parole finali « e di previdenza », rinviandole all'articolo 464.

PENNACCHINI. Vorrei pregare i colleghi di prestarmi un attimo di attenzione, perché questo emendamento solleva un problema attinente ad una materia che a prima vista può forse sembrare un po' complessa.

Nella sua attuale formulazione la prima parte dell'articolo ricalca pressoché pedissequamente quella del secondo comma dell'articolo 440-*bis*, del quale appare una incomprensibile ripetizione. Si deduce, dal titolo, dove si parla anche di sentenza, dalla collocazione e dall'omissione del riferimento all'ordinanza contenuto nell'articolo 440-*bis*, che ci si è voluti riferire alla parte finale del processo: ma questo non spiega ancora la ripetizione di una norma già prevista per ogni stato e grado del giudizio.

Nella presunzione, tuttavia, che con detto articolo si sia voluto disciplinare l'atto conclusivo del procedimento – accelerando la definizione dei casi in cui, risolta positivamente la questione dell'*an debeatur*, rimangano incertezze sul *quantum* che potrebbero porre remore al sodisfacimento dei diritti del creditore – faccio notare che il caso è già compiutamente previsto dall'articolo 278 dello stesso codice di procedura civile del quale il 448-*bis* dovrebbe entrare a far parte.

Recita infatti l'articolo in questione:

« Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunziare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la sua liquidazione.

In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova ».

Dal confronto dei due testi, mi sembra che non sussistano dubbi sulla identicità delle ipotizzazioni e allora resta da domandarsi il perché della inutile ripetizione di una norma già automaticamente operante. Ritengo di non essere lontano dal vero supponendo che in origine l'articolo 448-*bis* era destinato ad un contesto sostitutivo del codice di procedura civile senza tuttavia entrare a farne parte.

Tale supposizione mi è confermata anche dal secondo comma dello stesso articolo, nel quale si parla del codice di procedura civile come qualcosa di staccato e di autonomo. E allora, in queste condizioni, era perfettamente logico richiamare quelle disposizioni del codice che dovevano avere influenza nella nuova normativa: non volendolo fare con il semplice riferimento al relativo articolo, lo si è fatto, forse in forma più ermetica, ridisciplinando la materia con la dizione che figura nel testo del Comitato ristretto.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per il secondo comma innanzi ricordato. Pertanto, per raggiungere gli effetti voluti, basterebbe sopprimere *sic et simpliciter* l'intero articolo 448-*bis*, in quanto del tutto superfluo. Non ho ritenuto tuttavia di attenermi nel mio emendamento a questo indirizzo in quanto non considero sia l'articolo 278 sia l'articolo 282 interamente rispondenti alle finalità della nuova legge, a meno di lievi ritocchi per la specifica applicazione alla materia in esame.

Innanzi tutto l'articolo 278 prevede condanna generica e provvisionale come discrezionali per il giudice. Data la finalità di tutelare gli interessi del creditore dal danno, a volte irreparabile, che può derivargli da una ulteriore dilazione, reputo indispensabile che nel caso di controversie del lavoro la speciale procedura, ricorrendo negli estremi, sia dichiarata obbligatoria (e questa è poi la proposta dell'onorevole De Florio, quando si è inserito in questa trattazione di modifica del codice di procedura civile).

In secondo luogo la riscossione della provvisionale può essere, a norma del primo comma dell'articolo 282, subordinata alla cauzione per la provvisoria esecutività della sentenza. Allo scopo di evitare che il beneficio previsto da un lato possa essere completamente annullato dall'altro, ritengo che nel caso in esame debba essere previsto l'esonero dalla cauzione. E proprio questo ha formato oggetto del mio emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei puntualizzare la situazione. C'è l'ultima parte che mi pare sia da tener ben presente agli effetti di un miglioramento della situazione.

Non mi pare che si tratti di una inutile ripetizione di quanto si è detto ed approvato nell'articolo 440-*bis*. Non mi pare che ci sia contraddizione. Posso ritenere che il primo comma dell'articolo 448-*bis* corrisponde sostanzialmente all'articolo 278, mentre il riferimento nel secondo comma del Comitato ristretto all'articolo 282 ha una sua importanza. Mentre nel primo comma si parla di provvisionale, nel secondo comma si parla di ese-

cutività della sentenza, di esecuzione provvisoria, che con riferimento al secondo comma dell'articolo 282, estende la facoltà anche alle cause di lavoro.

SCALIA. Proporrei che là dove si dice: « Il giudice, su istanza di parte può condannare il debitore », si dica invece: « deve condannare ».

In questo caso la differenza sarebbe sostanziale tra l'articolo 278 e l'articolo 448-*bis*.

BREGANZE. Abbiamo votato prima l'articolo 440-*bis* prevedendo un obbligo del magistrato ad emettere una provvisionale nei limiti di sussistenza del diritto.

Osservo soltanto che ho qualche dubbio su questa obbligatorietà; tuttavia, laddove si ritenesse conveniente l'introduzione di questo principio, mi sembra che a maggior ragione dovrebbe essere previsto in sede di sentenza anziché in sede di ordinanza.

Mi sono permesso di avanzare queste osservazioni in quanto non capisco a quale titolo, mentre per i casi indicati dall'articolo 440-*bis* si prevede l'obbligo della condanna alla provvisionale, ora per quelli dell'articolo 448-*bis* prevediamo la facoltà. Altro sarebbe se facessimo riferimento all'articolo 278, il cui primo comma prevede condanna generica, che è cosa diversa dalla provvisionale di cui si parla.

Per quanto riguarda il secondo punto, cioè il mio emendamento, vorrei far notare che non ritengo pertinente, nel testo del Comitato ristretto, il richiamo alle controversie previdenziali, che nulla hanno a che vedere con il capo che stiamo esaminando. Non voglio con questo escludere la possibilità di una esecutività provvisoria anche in questi casi, ma ritengo che sia più opportuno stabilire questo principio nella sede più adatta.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nulla in contrario a depennare il riferimento « o di previdenza ».

COCCIA. Ritengo che questa discussione ci abbia consentito, nell'esaminare il testo del Comitato ristretto, di rivedere criticamente le posizioni emerse in quella sede e senza dubbio dalle osservazioni fatte dai colleghi è emerso il pericolo di fare un doppione non utile dell'articolo 278 ed anche (mi sembra per bocca dell'onorevole Breganze) la necessità di un collegamento tra l'articolo 440-*bis* e l'articolo 448-*bis*.

Proprio, pertanto, per rispondere a questa logica – che non può vedere due diverse posizioni del giudice rispetto ad uguali richieste – a mio parere è necessario modificare l'articolo 448-*bis* nel seguente modo:

« Il giudice, in relazione all'articolo 278 del codice di procedura civile su istanza di parte dispone la condanna, del debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della sussistenza del diritto e della quantità per cui ritiene raggiunta la prova ».

In questo senso avanzo proposta formale di emendamento.

PRESIDENTE. Si tratta, salvo una diversa formulazione, dell'emendamento Pennacchini.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Pennacchini.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo aveva proposto la soppressione del primo comma del testo del Comitato ristretto perché riteneva il primo comma sostanzialmente identico al disposto dell'articolo 278.

Se si intende dare all'articolo 278, particolarmente per le controversie di lavoro, una interpretazione normale dell'articolo 278. Questo è un potere-dovere del giudice; non è una facoltà.

PENNACCHINI. Mi rendo conto delle osservazioni fatte dall'onorevole rappresentante del Governo, ma non mi hanno convinto.

La questione del potere-dovere non è espressa molto chiaramente dall'articolo 278. Quando l'articolo 278 dice « può altresì », evidentemente siamo nell'ambito pieno della facoltatività.

Con il mio emendamento si vuol dire che nelle cause ordinarie l'articolo 278 è facoltativo, nelle controversie di lavoro è obbligatorio.

COCCIA. Apprezzo l'emendamento proposto dall'onorevole Pennacchini, che si muove nella logica. Tuttavia a me sorge un dubbio: che l'emendamento Pennacchini in sostanza non modifica il potere-dovere previsto dall'articolo 278, perché dice « qualora ricorrano ». Quì il giudice può interpretare nel senso che la pronuncia avviene nell'esercizio di quella discrezionalità dell'articolo 278.

SCALIA. Per me, il testo del Comitato ristretto, con la sostituzione del « può » in « deve », va molto meglio, perché stabilisce esattamente quello che vuol dire l'onorevole Pennacchini, ed evita la preoccupazione cui espressa dall'onorevole sottosegretario.

Pertanto, insisto perché si consideri l'opportunità di votare il testo del Comitato ri-

stretto con una delle due formule: o « deve condannare » o « condanna », invece di « può condannare ».

COCCIA. Sono favorevole all'emendamento ora formulato dall'onorevole Scalia.

L'esperienza processuale ha insegnato a tutti noi che questo potere discrezionale è raramente usato. Raramente vengono emesse condanne con la provvisionale. Invece noi riteniamo che questo precetto imperativo debba esserci.

Se uno ha chiesto l'ordinanza provvisionale in fase di trattazione, è evidente che in quel processo avremo una condanna definitiva.

Invece, il caso che noi stiamo esaminando è quello in cui non sia stata richiesta un ordinanza per la condanna ad una provvisionale: è un diverso momento e una situazione processuale diversa.

MANNIRONI. A quale fase si riferisce?

COCCIA. A quella dell'emissione della sentenza.

MANNIRONI. Vorrei far rilevare il discutere sulla obbligatorietà o la facoltà del giudice è una cosa di puro diritto, perché in pratica la decisione del giudice è sempre vincolata all'accertamento della sussistenza del diritto e nei limiti di essa, per cui il giudice ha sempre la possibilità di evitare questa norma, anche se fosse resa obbligatoria.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Credo che la discussione ora svoltasi, così alta ed approfondita, ci abbia portato a comprendere a pieno non soltanto il contenuto del testo del Comitato ristretto ma anche quello dell'emendamento Pennacchini. Questo è stato utile anche al sottoscritto, il quale si era detto favorevole all'accoglimento dello emendamento Pennacchini, mentre poi è intervenuta la proposta Scalia, che ritengo più opportuna, in quanto presenta positive diversità da quella Pennnacchini. Entrambe però hanno in comune il fatto di rendere vincolante la norma per il giudice, il che rappresenta un notevole miglioramento rispetto al testo del Comitato ristretto, in quanto se dovessimo accogliere quanto da esso proposto (« può condannare ») daremmo vita ad una norma del tutto inutile.

Chiarito ciò, ritengo che, dal punto di vista tecnico, sia più rispondente il testo del Comitato ristretto con la modifica proposta dall'onorevole Scalia, in quanto potremmo trovarci di fronte a due casi in cui vi è stata condanna alla provvisionale con ordinanza: il caso in cui la parte non ha chiesto tale condanna al giudice e quello in cui invece ne ha fatto richiesta. È chiaro allora che dobbiamo prevedere l'ipotesi del potere-dovere del collegio e del giudice di arrivare alla condanna ad un provvisionale, sia stata o meno essa richiesta.

Seconda ipotesi: l'ordinanza è stata emessa, ma sopravviene una nuova prova che può portare ad una modifica del giudizio del giudice sulla quantità del dovuto. Non possiamo quindi non mettere il giudice in condizione di prendere provvedimenti autonomi in rapporto alla provvisionale, anche sotto l'aspetto quantitativo. È quindic hiaro che dobbiamo stabilire che il giudice « deve » comportarsi nel modo che indichiamo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. E se nel momento finale, esperiti tutti i mezzi di prova, viene confermata la quantità che ha già formato oggetto di un'altra ordinanza?

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. In tal caso il giudice non dovrà far altro che confermare l'ordinanza precedente.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi rendo conto che con queste variazioni muta un po' la situazione, però ho forti perplessità in merito. Innanzi tutto perché ritengo che in ogni caso sia applicabile l'articolo 278, che non prevede una mera facoltà del giudice, bensì un potere che egli deve normalmente usare. Questa la ragione prima che ci porta a ritenere non necessario un primo comma di questo articolo 448-*bis*.

Comunque tra le due proposte (quella Pennacchini e quella Scalia) che vogliono tramutare in « deve » il « può » ho alcune particolari perplessità sull'emendamento Pennacchini, in quanto da esso sembrerebbe quasi che (per il riferimento all'articolo 278) divenga obbligatoria per il giudice la condanna generica, anche se è possibile emettere sentenza definitiva. Quindi, anche perché sarebbe complesso e lungo andare a valutare la sussistenza di quanto previsto dall'articolo 278, preferisco la soluzione adottata dall'onorevole Scalia, ma neppure questa mi lascia del tutto tranquillo. Innanzi tutto perché ritengo che l'articolo 278 – anche se non richiamato – faccia fronte alla maggior parte delle preoccupazioni dell'onorevole Scalia, e poi anche perché devo ancora capire cosa succede nel caso in cui nella fase precedente del procedimento sia stata pronunciata una condanna provvisionale con ordinanza per la quantità che il giudice ritiene provata.

Se successivamente, collaudando questo dispositivo, si ha la sentenza che decide della quantità per cui si ritiene già raggiunta la prova, sostituendo la parola « può » con la parola « deve », stabiliamo che il giudice deve nella sua sentenza recepire nuovamente quelle ordinanze.

Ritengo quindi che sia opportuno lasciare la parola « può » per non dar luogo in alcuni casi ad una sentenza parziale di condanna provvisionale. Per queste ragioni vorrei insistere sul testo del Governo, che abolendo la prima parte dell'articolo 448-*bis* si limita solo a prevedere al secondo comma l'estensione del secondo comma dell'articolo 282 anche ai crediti di lavoro.

BREGANZE. La materia che stiamo esaminando è di estremo interesse, per cui è importante procedere con estrema attenzione, sia per il giudizio che verrà dato da terzi, sia per la sostanza che intendiamo raggiungere. In considerazione di tali esigenze, propongo che la Commissione accantoni per la seduta odierna il primo comma dell'articolo 448-*bis*, approvando eventualmente il secondo comma nel modo ritenuto più opportuno.

PRESIDENTE. Non ho personalmente difficoltà all'accantonamento del primo comma, anche se su di esso è stato discusso a lungo. Tuttavia è possibile accantonarlo se all'interno dei gruppi vi è l'esigenza di approfondire il problema.

SCALIA. Non ritengo opportuno allora nemmeno procedere alla votazione del secondo comma dell'articolo, in quanto avrei voluto che il testo definitivo risultasse da una fusione tra quelli del comitato ristretto, del Governo e dell'onorevole Pennacchini.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero precisare che il fatto della soppressione delle parole « e di previdenza » non significa che il Ministero del lavoro abbia rinunciato alle sue riserve in materia.

PENNACCHINI. Dopo una discussione che veramente è stata profonda su questa materia e che ha svolto un attento esame su disposizioni di così delicata importanza, devo dire che le argomentazioni addotte sinora mi hanno ancor di più convinto sull'opportunità del mio emendamento. La difesa del mio emendamento nasce dalla considerazione che la situazione a mio giudizio non presenta alternative. Infatti il relatore propone di trasferire semplicemente l'obbligatorietà dell'articolo 448-*bis* al momento finale, cioè al momento della sentenza in cui si condanna al pagamento di una provvisionale. Se tale criterio venisse adottato ci troveremmo di fronte ad un codice di procedura civile che all'articolo 448-*bis* dispone che il giudice in qualunque grado e stato del processo deve condannare, sull'istanza di parte, il debitore al pagamento di una provvisionale. E a ciò si provvede con sentenza e non più con ordinanza.

Quindi, dicevo, ci troviamo di fronte a palese disparità di disposizioni. Un debitore il quale è già stato condannato con ordinanza in base all'articolo 440-*bis* e poi con sentenza, anche in caso di disparità di questa condanna, il debitore può ricorrere ad un collegio. Nelle more della pronuncia di questo collegio, interviene il giudice, il quale è obbligato ad emanare la sua sentenza, che può essere o non può essere conforme a quella prevista dall'articolo 440-*bis*, come ordinanza.

E qui andiamo veramente a stabilire una duplicità di giudizio nello stesso momento e prima che l'un giudizio sia definito e diamo veramente luogo ad incertezze nella procedura da seguire. Per cui, francamente, mi pare che pur collimando perfettamente la mia posizione con quella dell'onorevole Scalia. quando poi andiamo all'applicazione di una norma che scaturisce dall'emendamento proposto dal Comitato ristretto andiamo a frustrare gli intendimenti che ci hanno mossi.

Per questi motivi mi permetterei di pregare gli onorevoli colleghi di esaminare ancora sotto tutti gli aspetti il mio emendamento e confortarlo con la loro approvazione.

PRESIDENTE. La discussione è sospesa. Se non ci sono osservazioni, resta stabilito che il seguito di essa viene rinviato alla prossima seduta, che è fissata per mercoledì 21 febbraio alle ore 9,30.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO